

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 881

(Urgenza)

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO
(NITTI)DI CONCERTO COL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, MINISTRO DELL'INTERNO
(GIOLITTI)COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI
(FINOCCHIARO-APRILE)COL MINISTRO DELLE FINANZE
(FACTA)COL MINISTRO DEL TESORO
(TEDESCO)E COL MINISTRO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI
(CALISSANO)Provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana
da parte di un Istituto nazionale di assicurazioni

Seduta del 3 giugno 1911

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli scopi che ci hanno mosso a presentarvi questo disegno di legge sono stati chiaramente indicati nelle comunicazioni di Governo, che fece l'attuale Gabinetto all'atto della sua presentazione.

L'industria delle assicurazioni sulla vita per la sua natura stessa può essere facilmente disciplinata. L'indole sua, per cui non sono possibili mutazioni tecniche troppo rapide e nè meno è necessaria la esistenza di meccanismi complicati, la rende più di ogni altra adatta all'esercizio di Stato. Si tratta di una industria di cui le vicende possono essere, con grande approssimazione, prevedute e calcolate; l'alea manca quasi del tutto e il suo carattere di normalità e di regolarità non rende necessario l'alacre sforzo dell'interesse individuale. Se si conservano, poi, le forme di produzione, che sono state appunto ideate e organizzate nell'interesse privato, non si comprende nè meno come possa esservi ostacolo o dubbio.

Preoccupazioni d'indole tecnica non esistono. Ogni cosa, ogni fatto, ogni errore

sono in questa industria preveduti e prevedibili.

Se nelle industrie in cui i mezzi tecnici di produzione sono in continuo mutamento e i progressi della tecnica continui, l'esercizio da parte dello Stato appare difficile; qui, dove la funzione del capitale è assai limitata e tutto quasi si basa sulla fiducia, sul credito, sulla regolarità e sulla onestà della impresa, appare più che mai utile l'esercizio dello Stato.

Nessuna società, per quanto sia nota, è nota come lo Stato; e, trattandosi di impresa la cui durata deve essere indefinita, lo Stato, per il suo carattere di continuità e di perpetuità, si trova in condizioni veramente mirabili di esercizio.

Le obiezioni che si fanno contro l'esercizio di Stato sono in generale di carattere teorico e riguardano alcuni pretesi dubbi sulla capacità da parte di enti collettivi a gestire direttamente industrie.

Ora, se questa pretesa incapacità (che spesso viene esagerata ad arte) esiste quando

si tratta di industrie che si trasformano continuamente, in cui i mezzi tecnici di produzione sono mutevoli e le applicazioni della meccanica frequenti, in materia di assicurazioni sulla durata della vita umana, anche le persone mediocrementemente istruite in fatto di statistica e di calcoli attuariali, sanno come non vi siano a temere nè repentine mutazioni, nè improvvisi e impreveduti congegni, che mutino la base della industria.

Tutta la industria si basa su un rapporto tra la mortalità probabile e il rendimento dei capitali, che sono forniti dagli assicurati.

Oltre un secolo di esperienza e l'opera di tutti i paesi ci hanno in questa materia messo in condizione di preveder esattamente le conseguenze di ciascuna impresa e di limitarne l'attività entro confini sicuri e ben definiti.

Se all'annuncio di questo disegno di legge molte discussioni si sono prodotte e le preoccupazioni tecniche sono state esagerate con timori immaginari di ipotetici danni, ciò è dipeso dal fatto che le così dette preoccupazioni tecniche spesso non eran tali, o almeno derivavano da considerazioni non tecniche.

Se i teoremi di Euclide avessero riguardato fatti dell'ordine economico e politico, forse a quest'ora troverebbero dissensi ed avversioni; nel conflitto d'interessi è assai difficile serbare la serenità del giudizio.

Al carattere di regolarità, al requisito della longevità, l'industria delle assicurazioni unisce anche un carattere di generalità: più l'istituto assicuratore opera largamente e più diminuiscono in proporzione le spese generali. Le assicurazioni sulla vita umana sono anche destinate sempre più ad estendersi, per quel sentimento di responsabilità che si diffonde sempre più nelle società moderne. Le assicurazioni sono, è stato detto, il vaccino contro il caso: ora, man mano che il sentimento della responsabilità aumenta, noi sentiamo sempre più il bisogno di vaccinarci contro il caso. L'antica Fortuna, ribelle a ogni disciplina, tende almeno per quanto riguarda gli effetti economici della morte, a essere circoscritta in regole precise.

L'assicurazione tende anche a diventare sempre meno aristocratica: si sviluppano, sopra tutto in Inghilterra, forme dette *industriali* (popolari), le quali se hanno ancora il difetto di un costo elevato, a causa sopra tutto delle grandi spese di riscossione, hanno anche la virtù di far discendere le forme della previdenza sociale nelle classi più umili.

**

Una idea indeterminata di giuoco si associa tuttora a quella di contratto di assicurazione sulla durata della vita umana; quasi noi vivessimo ancora ai tempi di Bernoulli e di Halley e le tavole di mortalità fossero appena indizi lontani del comportarsi della mortalità umana. Forse la definizione tradizionale di contratto aleatorio preoccupa ancora la mente di molti, che vedono così profilarsi novelli rischi per il bilancio dello Stato.

Il progresso dei mezzi di osservazione, della tecnica statistica, della matematica attuariale, consentono di formulare stabili bilanci tecnici per le aziende di assicurazione sulla vita, i quali non contengono certo alea superiore a quella ordinaria dell'industria. Ma, va notato subito, che carattere peculiare delle industrie delle assicurazioni sulla durata della vita umana è la crescente stabilità dei rischi coll'allargarsi del campo di produzione e della durata di esercizio dell'industria. Ne consegue, quindi, che l'azienda di Stato è per la natura stessa dell'industria la sola che possa, quando abbia assicurato sufficiente campo di produzione, garantire più sicuramente i contratti assunti ed ottenere, a parità di condizioni, più alta quota di profitto. Nè la funzione delle imprese private per quanto concerne selezione dei rischi è difficilmente sostituibile, poichè essa è completamente affidata alla scrupolosità ed alla valentia degli agenti medici e dei colleghi medici consultivi.

L'organizzazione strettamente industriale che proponiamo per l'Istituto Nazionale ed il senso di responsabilità individuale, che abbiamo voluto stimolare in tutte le disposizioni concernenti i rapporti tra l'Istituto e i suoi agenti, ci permettono di affermare che la scelta dei rischi sarà fatta almeno con pari scrupolo dagli agenti dell'Istituto, come poteva esser fatta nell'interesse delle aziende private.

Le disposizioni di legge sulle imprese di assicurazione e l'indirizzo di tutta la nostra legislazione al riguardo, non hanno consentito finora di raccogliere, nel nostro paese, dati sulla mortalità delle teste selezionate per contratti di assicurazione; e però noi non possiamo che riferirci all'esperienza straniera per indicare quale sia l'importanza della selezione dei rischi in confronto della mortalità generale della popolazione. Sulla base dell'esperienza, francese, inglese ed

americana, può ritenersi che l'intensità della mortalità fra gli assicurati sia di circa un decimo inferiore a quella della corrispondente popolazione complessiva. Nè, pare a noi, che le imprese assicuratrici operanti nel nostro paese abbiano tenuto gran conto, nell'elaborare le loro tariffe, di siffatto coefficiente di riduzione di costo del contratto di assicurazione. Poichè, come proveremo fra breve, anche quando il nostro Istituto dovesse sopportare rischi conformi a quelli della mortalità della complessiva popolazione italiana, le attuali tariffe delle compagnie consentirebbero sempre un largo margine di caricamento capace di provvedere e alle spese di amministrazione e alle spese di produzione e ad un cospicuo tasso di profitto.

D'altronde, lo stato attuale di esercizio dell'industria con la facoltà in chicchessia di costituire liberamente sempre nuove aziende per assumere contratti di assicurazioni sulla vita, eleva il costo dell'industria, oltre che per il crescere delle spese generali e per l'alto tasso di spese di acquisizione, anche per i maggiori rischi di sensibili scarti di mortalità e per la cattiva scelta dei rischi. Infatti, è ben noto che alla prima formazione del loro portafoglio quasi tutte le compagnie provvedono senza una rigorosa selezione di rischi. Tale fatto si ripercuote sui bilanci delle imprese nascenti, o che hanno ristretta massa di contratti, e porta alla liquidazione di sinistri imprevisti che pesano, talora, irreparabilmente sulla vita dell'azienda.

Si spiegano così le perdite di molte imprese assicuratrici le quali, sovente, non riescono a superare queste prime difficoltà poichè l'insufficienza del capitale sociale non permette ad esse di attendere il realizzarsi dei profitti sui premi futuri, per ripartire il disavanzo su parecchi esercizi. E d'altra parte la necessità di lottare contro aziende che già godono di rendite cospicue, a causa del modo e del tempo nel quale vennero costituendo il loro portafoglio, le spinge verso operazioni aleatorie, che spesso le mettono in istato di insolvenza, col danno degli interessi privati e col discredito del senso della previdenza che è danno pubblico.

L'opera dell'Istituto nazionale arrecherà pure sotto questo rispetto beneficio notevole; poichè essa avrà per effetto di rinsaldare la fede negli investimenti previdenziali, fede che trova tanto consenso in tutti i popoli civili e che riesce a rendere meno duri alle famiglie i tristi eventi con-

nessi alla vita umana e meno aspra e penosa l'esistenza nel periodo di inattività economica.

Nel nostro paese, dove il risparmio popolare ha costituito e va costituendo capitali ingentissimi, è doveroso per lo Stato di preparare per esso investimenti ben garantiti e che siano diretti a provvedere a fini di carattere sociale. In Italia, lo sviluppo dei contratti di assicurazione sulla vita è molto tardo in confronto a quello delle principali nazioni europee e degli Stati d'oltre Oceano. La Francia, ad esempio, con un ammontare complessivo di risparmi di circa cinque miliardi, depositati nella Cassa di risparmio nazionale e nelle casse di risparmio private, investiva, durante l'anno 1908 ben, 321 milioni in premi per assicurazioni sulla vita; mentre in Italia, con circa 4 miliardi di depositi nelle casse di risparmio ordinarie e postali, trovano investimento in contratti di assicurazioni appena 62 milioni.

La nostra popolazione è ancora poco educata allo spirito di previdenza, ed ha perciò risentito più di ogni altra la ripercussione di sfiducia verso contratti a lunga scadenza sui quali cadeva l'ombra del sospetto, dipendente dalle impressionanti inchieste compiute all'estero e dai fallimenti verificatisi nel Regno. Nè le nostre classi medie e popolari potevano essere attratte verso le varie forme di contratti di assicurazione da un rendimento dei loro risparmi così alto che valesse a coprire largamente i rischi dell'investimento. Poichè la nostra popolazione, con un certo spirito di buon senso, ha intravisto quello che la tecnica attuariale conferma: e cioè che le imprese di assicurazione, seppure ritraggano dai loro capitali alti rendimenti, non accreditano ai loro assicurati che un saggio di interesse sovente inferiore a quello che può ottenersi da titoli di sicuro riposo. E noi ci proponiamo appunto di provare che, anche quando le imprese avessero investito i premi riscossi dagli assicurati esclusivamente in Rendita dello Stato, avrebbero potuto ancora, coi premi di tariffa, far fronte largamente agli impegni assunti verso gli assicurati, sopportando tutte le spese attuali e accordando un conveniente dividendo al capitale sociale.

Non è nostro proposito però di voler in questa sede determinare l'ammontare degli utili delle imprese di assicurazione; noi ci

occuperemo solo delle tariffe e dei bilanci delle attuali aziende assicuratrici per provare, su dati di esperienza, che l'industria è remunerativa e che la remunerazione non è tanto dipendente dagli accorti investimenti delle imprese private o dalla oculata scelta dei rischi da esse fatta, quanto dal conveniente prezzo richiesto agli assicurati.

Noi ci proponiamo di dimostrare che i premi di tariffa delle principali aziende assicuratrici consentiranno all'Istituto nazionale, quando abbia organizzata solidamente la sua produzione, la sua gestione finanziaria e la sua amministrazione, di ritrarre a favore delle pensioni dei lavoratori redditi considerevoli, offrendo agli assicurati migliore garanzia e forme di previdenza più agevoli alla mentalità ed al margine di risparmio delle varie classi di cittadini.

Non ci è consentito, per la natura di questo documento, di scendere a particolari strettamente tecnici per quanto concerne calcolo dei premi puri, dei premi di tariffa e delle misure di caricamento. Come è ben noto, il premio puro equivale al valore attuale dell'impegno assunto dalla compagnia, sulla base di una determinata esperienza di mortalità e di un certo saggio di rendimento delle somme versate dagli assicurati. La differenza tra il premio di tariffa, vale a dire la somma percepita dall'impresa assicuratrice per assumere l'impegno di pagare una certa somma al verificarsi di un dato evento, ed il premio puro anzidetto costituisce il caricamento, col quale le imprese debbono provvedere alle spese generali di amministrazione, alle spese di provvigione e d'incasso, alla costituzione di riserve ordinarie e di garanzia.

Sarà utile chiarire con una esemplificazione il valore dei singoli fattori che entrano a costituire il premio puro. A tale uopo accenniamo alle variazioni del costo della forma previdenziale fondamentale, in dipendenza del variare della mortalità o del saggio d'interesse; calcoliamo cioè il costo dell'assicura ragione in caso di morte.

Evidentemente, se le imprese adottano una tavola di mortalità in cui l'eliminazione procede rapidamente, e cioè ammettono che l'intensità della mortalità nella massa degli assicurati sia elevata, esse debbono calcolare un premio puro, vale a dire un costo della assicurazione più alto di quello che si converrebbe ad una esperienza di mortalità meno rapida. Ad esempio, per assicurare mille lire in caso di morte ad un cittadino italiano nell'età di trenta anni,

se si ammette che la somma versata dall'assicurato renda il 3.50 per cento e che l'esperienza di mortalità fatta sulla popolazione complessiva italiana, nel quadriennio 1899-902, (1) valga pure per questa ipotetica particolare massa di assicurati, si dovrebbe richiedere un premio puro equivalente a lire 327.45. Se invece si lascia inalterato il saggio d'interesse e si assume come base di esperienza della mortalità degli assicurati la tavola di mortalità conosciuta nel campo attuariale col nome di tavola delle venti Compagnie inglesi o tavola H^m, nella quale l'intensità della mortalità è più alta di quella della complessiva popolazione italiana, si dovrebbe richiedere un premio puro di lire 342.57, vale a dire che la sola differenza di mortalità graverebbe sul premio per circa il 4.6 per cento.

Tale differenza è però notevolmente inferiore al vero; poichè il confronto avrebbe dovuto correttamente istituirsi fra tavola di mortalità di teste selezionate, nella popolazione italiana, e tavola H^m; in tal caso il premio puro per la popolazione italiana si ridurrebbe ancora più e la differenza dianzi indicata si eleverebbe sensibilmente.

Ancora più notevole è l'importanza del saggio d'interesse al quale si suppone possa trovare investimento la somma anticipata dall'assicurato. Invero, se si fa l'ipotesi che la somma corrisposta dall'assicurato possa impiegarsi soltanto al 3.25 per cento, il premio puro per assicurare un capitale di mille lire in caso di morte ad un cittadino italiano di trent'anni, sulla base della mortalità della complessiva popolazione del Regno, ascenderebbe a lire 350.98. Laddove se si fa l'ipotesi che il risparmio dell'assicurato possa rendere il 4 per cento, il premio puro dianzi indicato scenderebbe a lire 286.37; vale a dire che la differenza di saggio d'interesse di 0.75 per cento, si riflette sul premio puro nella misura di oltre il 18 per cento.

Da quanto abbiamo esposto, esemplificando per necessità di cose in una materia così complessa e di carattere precipuamente tecnico, si rileva che per istituire il confronto fra premio di tariffa (prezzo dell'assicurazione) e premio puro (costo tecnico dell'assicurazione), occorre individuare le due ipotesi fondamentali, e cioè l'ipotesi

(1) (Tavola di mortalità della popolazione italiana, calcolata in base ai risultati del censimento 10 febbraio 1901 e del numero dei morti nel quadriennio 1899-902).

della esperienza della mortalità e quella del saggio d'interesse. Abbiamo anche visto che il premio puro decresce o col migliorare delle condizioni di mortalità della massa assicurata o coll'elevarsi del saggio di rendimento delle somme anticipate dagli assicurati.

Ne consegue, quindi, che la misura del caricamento (differenza tra il premio di tariffa ed il premio puro) si eleva quando diminuisca, nel tempo, l'intensità della mortalità della massa degli assicurati e si eleva pure coll'aumentare del tasso d'impiego delle somme anticipate dall'assicurato all'assicuratore, affinché questi possa provvedere a mantenere gli impegni dipendenti dal contratto di assicurazione.

Noi lo ripetiamo, non vogliamo istituire qui l'indagine della misura effettiva del caricamento percepito dalle aziende assicuratrici, operanti in Italia, in base agli attuali loro premi di tariffa. Noi ci riferiremo alle tariffe delle aziende assicuratrici solo per provare che anche calcolando il costo tecnico che potrebbe sopportare l'Istituto nazionale per garantire contratti di assicurazione in Italia, in base alle ipotesi più sfavorevoli che possano farsi nelle attuali condizioni del movimento demografico e del mercato finanziario, l'Istituto potrebbe sempre, senza crescere di un centesimo le tariffe adottate dalle più importanti aziende assicuratrici, realizzare utili cospicui.

A tal fine, perchè le nostre deduzioni possano valere a persuadere anche coloro che hanno visto il problema del monopolio attraverso pregiudizi teorici o ne hanno vagliato le conseguenze sulla base di dati inesatti, noi ci fonderemo per i nostri calcoli su due ipotesi, le più sfavorevoli per l'Istituto nazionale: 1° ammetteremo che la selezione dei rischi non operi affatto e che la massa degli assicurati sia assortita, *a caso*, in guisa da potersi prevedere per essa una mortalità tanto elevata quanto quella della complessiva popolazione italiana; 2° ammetteremo che i premi versati dagli assicurati nelle casse dell'Istituto non trovino altro investimento che nell'acquisto di rendita italiana; anzi riduciamo ancora più, il saggio di rendimento fino al 3,25 per cento, vale a dire a un saggio più basso di quello della rendita italiana. Niuno potrà negare quindi, che tali due ipotesi determinino un costo massimo per l'Istituto nazionale; in guisa che saranno da imputarsi a profitto dell'Istituto stesso tutti quanti i vantaggi che possono derivare da una mortalità meno ele-

vata, per la selezione dei rischi, e da un più alto tasso d'interesse, per un più remunerativo investimento dei capitali.

Calcoliamo, dunque, sulla base di tali sfavorevoli ipotesi il premio puro per assicurare mille lire in caso di morte ad una persona di trent'anni. Esso ascende a lire 350,98; mentre le annualità richieste dalle tariffe delle più importanti imprese operanti in Italia hanno valori attuali, calcolati sulla stessa base delle due ipotesi di mortalità della popolazione italiana e del tasso di rendimento del 3,25 per cento, che variano da 439 a 495 lire, vale a dire che i premi di tariffa delle attuali compagnie comportano un caricamento che va dal 25 al 41 per cento del premio puro. Vedremo in seguito quale sia la misura delle spese complessive inerenti alla produzione e sopportate dalle imprese assicuratrici, e come esse possano variare per l'organizzazione dell'Istituto nazionale e per la condizione che esso agisce in regime di monopolio.

Frattanto ci pare utile istituire qualche confronto fra premi puri e premi di tariffa in base ad altre ipotesi di saggio di rendimento delle somme versate dagli assicurati. Se, ad esempio, si ammette che l'azienda assicuratrice investa i suoi capitali al 3 e mezzo per cento, allora il premio puro per il caso sopra considerato si riduce a lire 327,45 ed i valori attuali dei premi di tariffa delle imprese assicuratrici variano fra lire 423 e lire 477, vale a dire che il caricamento varia dal 29 al 46 per cento del premio puro. E se ancora si fa l'ipotesi del tasso di rendimento dei capitali dell'azienda assicuratrice al 4 per cento, si otterrà un premio puro di lire 286,37 e valori attuali dei premi di tariffa che variano da lire 395 a lire 485, vale a dire che comportano caricamenti che vanno dal 38 al 55 per cento. Si tenga intanto sempre presente che anche quando si fa l'ipotesi del tasso di rendimento dei capitali del 4 per cento, rimane sempre l'altra ipotesi, sfavorevole, della mortalità degli assicurati ragguagliata a quella della complessiva popolazione del Regno; ipotesi sfavorevole, ripetiamo, che porta al calcolo di un maggior costo del contratto di assicurazione e che, quindi, quando non sia verificata dalla esperienza, ha per effetto di aumentare i profitti dell'impresa. Nè abbiamo fatto per nulla valere il fattore decadenza delle polizze per mancato pagamento di premio o per altra ragione, fattore che porta pure ad una mi-

norazione di costo per l'impresa assicuratrice, vale a dire ad un aumento di guadagni dell'impresa stessa.

Passiamo ora a dare qualche notizia sulla misura delle spese sopportate dalle attuali imprese esercenti l'assicurazione sulla vita, in Italia. Ci sia consentita un'osservazione preliminare nella quale riteniamo di trovare consenzienti quanti conoscono, sia pure indirettamente, i procedimenti di produzione adottati dalle imprese di assicurazione.

Pur se vuolsi prescindere dalla natura speciale dell'industria, è principio economico indiscusso quello che afferma che, coll'allargarsi del numero delle imprese le quali si dedicano ad una stessa produzione, viene ad elevarsi la quota di spese generali che grava sul costo del prodotto. In particolare, l'organizzazione delle imprese assicuratrici porta per il congegno stesso dell'industria, ad un'alta quota di spese generali per ciascuna nuova impresa che sorge.

La concorrenza, in questo campo, si esercita principalmente mediante un'organizzazione amministrativa, di rappresentanza e di *réclame* che possa reggere, almeno, al confronto con quella delle imprese preesistenti. Sicchè, proporzionalmente, nella industria che ci occupa la quota di spese generali cresce rapidissimamente coll'aumentare del numero delle imprese che dedicano la loro attività alla produzione. Nè l'elevarsi della quota di spese generali è in questa industria compensata dalla riduzione del costo specifico di produzione, come in molte altre, dove benefica e benigna si esplica la concorrenza. Chè anzi nella industria delle assicurazioni sulla vita, il crescere delle imprese porta, inevitabilmente, ad una elevazione nel costo della produzione, vale a dire nella misura delle provvigioni agli agenti ed ispettori, nei compensi ai proponenti gli affari, ai *courtiers* ecc.

Il personale capace di produrre affari di assicurazione sulla vita non si improvvisa; esso deve avere requisiti tecnici, morali, di prestigio, di aderenze, di conoscenza del mercato, dei bisogni e delle disponibilità dei singoli; requisiti che restringono notevolmente l'offerta di lavoratori esperti nell'industria delle assicurazioni sulla vita. In maniera che ogni impresa nuova che sorge è quasi sempre costretta ad arruolare il suo personale fra i produttori che già avevano impiego in altre aziende; ep-

però l'impresa nascente è costretta ad aumentare la misura dei compensi. Nè solo per questa ragione le nuove imprese di assicurazione sono costrette a sopportare un più elevato costo per provvigioni, indennità, stipendi agli ispettori; ma anche perchè le difficoltà della produzione, in questo campo, crescono col crescere del numero delle imprese. Invero, gli agenti di ciascuna compagnia si trovano a dover lottare contro gli agenti di tutte le altre; ed i sovrappiù, poi, gli agenti delle imprese di recente creazione devono vincere ostacoli molto maggiori di quelli che si presentano ai produttori delle antiche compagnie, essendo queste, ormai, entrate con la loro opera, col rispetto degli impegni assunti con la *réclame*, nella coscienza della cittadinanza, che non sente più quella istintiva diffidenza, che piglia pur i ceti più elevati della popolazione, in presenza di proposte di contratti di assicurazione. In Italia, nientemeno, le giovani imprese sopportano spese generali di amministrazione e provvigioni che vanno sino al 50 per cento dei premi (Concordia e Compagnia Nazionale), al 61 per cento dei premi (La Roma), al 70 per cento (La Berlino e); e si noti che noi qui non riferiamo che dati rilevati dai bilanci presentati, per la pubblicazione nel Boll. Ufficiale, dalle stesse aziende assicuratrici. All'opposto, le antiche compagnie di assicurazione operanti in Italia riducono la percentuale di spesa al confronto dei premi al 10 per cento (Compagnia di Milano e Gresham) al 12 per cento (Reale compagnia italiana) al 14 per cento (Assicurazioni Generali e Fondiaria). Noi sappiamo bene che la misura delle spese in confronto dei premi incassati dà un indice insufficiente dell'effettivo costo della produzione. Ma poichè in questa relazione ci limitiamo solo a riportare dati contenuti nei bilanci delle aziende assicuratrici, rinunziamo pure alla discriminazione delle spese sopportate dalle imprese stesse per effetto di particolari investimenti che si scelgono per il capitale. Maggiore interesse ha invece per la questione che ci occupa l'analisi delle spese, distinte per quanto concerne l'amministrazione e le provvigioni, compensi e simili corrisposti agli agenti produttori.

Le più antiche Compagnie italiane, come *La Reale* e *La Milano*, hanno visto negli ultimi bilanci scendere la quota di spese generali di amministrazione fino al 2 e 3 per cento dei premi incassati, mentre *La Popolare*, *La Fondiaria*, *La Venezia*, sopportavano quote di spese generali varianti

dal 6 all'8 per cento e le Compagnie di recente creazione quote variabili dal 25 fino al 35 per cento dei premi.

La spesa per provvigioni ed altri corrispettivi agli agenti, distanzia poco l'una dall'altra, le più antiche e le più solide Compagnie, operanti in Italia, mentre rivela divari veramente impressionanti per le Compagnie di recente formazione. Le Compagnie più antiche corrispondono provvigioni e corrispettivi agli agenti che, per effetto anche del volume assunto dal portafoglio delle imprese, stanno ai premi incassati in ciascuno degli ultimi esercizi nella misura dal 7 al 9 per cento; mentre nei bilanci delle Compagnie giovani tale percentuale si eleva sensibilmente; e sta a provare che, sovente, l'impresa fu costretta ad accordare una provvigione anche superiore alla misura del primo premio incassato.

L'organizzazione amministrativa e tecnica che proponiamo per il nostro Istituto, le condizioni speciali di esclusività della produzione, di garanzia indiscutibile degli impegni che esso assume, di fiducia spontanea nella massa della popolazione (la quale ha già dato prova di avere illimitata fede negli Istituti di raccolta dei risparmi creati dallo Stato) ci consentono di dire, con coscienza tranquilla di affermare cosa che i fatti non potranno smentire, che le spese di amministrazione dell'Istituto, nella peggiore delle ipotesi, non supereranno quelle sopportate dalle migliori Compagnie italiane.

E ci permettono pure di affermare che le spese di produzione rimarranno certamente in limiti più ristretti di quelli che abbiamo sopra menzionati. Poichè, se anche qualche agente dovesse veder ridotta la misura della sua provvigione egli troverebbe certamente compenso largo, a questa ridotta remunerazione unitaria, nell'intensificarsi della produzione degli affari e nella più estesa clientela.

La spesa per la produzione non può destare preoccupazioni che valgano a far sorgere dubbi sulla realizzazione di utili pel nostro Istituto; poichè, a prevenire qualsiasi contrario evento, noi abbiamo voluto renderla indipendente dal numero degli agenti e dipendente invece soltanto e strettamente dalla quantità di affari procurati. A tale quantità se è connesso, come è evidente, un aumento di spesa di provvigione è connesso pure all'allargarsi del campo del profitto.

La composizione del Consiglio d'amministrazione e la speciale forma del contratto d'impiego che vi abbiamo proposto, ci rassi-

curano infine sul pericolo della pressione burocratica e della pressione delle organizzazioni fra personale, comunque dipendente dall'Istituto stesso.

Riassumendo perciò le ragioni che abbiamo sopra esposto intorno alle previsioni sulla misura delle spese che l'Istituto potrà, con grande probabilità, sopportare per conseguire una conveniente produzione, a noi par certo che, se in un primo periodo l'Istituto adotti le tariffe di premi percepite attualmente dalle migliori Compagnie, anche se esso dovesse sopportare costi calcolati sulla base delle ipotesi più dannate, in quanto a mortalità degli assicurati ed a saggio di rendimento del capitale, le tariffe stesse consentirebbero sempre un profitto netto che non può essere inferiore al 7 o all'8 per cento dei premi incassati.

Proposito dell'amministrazione dell'Istituto dovrà essere di aumentare gli utili netti dell'azienda senza mai inasprire le tariffe, ma allargando sempre più il campo della produzione con forme nuove ed accessibili a più larghi strati sociali, col ridurre proporzionalmente le spese di amministrazione, coll'organizzare sempre più proficuamente l'opera degli agenti di produzione, col distribuire sapientemente nel campo consentito dalle disposizioni del presente disegno di legge gli investimenti delle disponibilità dell'azienda.

Ci siano consentite ancora alcune brevi osservazioni, dalle quali emergerà quanto più largo sia nella realtà il campo dei profitti che l'Istituto potrà conseguire, rispetto a quello cui noi l'abbiamo limitato per rimanere in previsioni che non ammettessero smentite o dubbi o preoccupazioni.

Gli investimenti che noi prescriviamo per le disponibilità dell'Istituto danno ora e daranno per un tempo ancora abbastanza lungo, considerati nel loro complesso, un rendimento certamente superiore al 3.25 per cento. Di tale maggiore rendimento verrà a beneficiare, per ora, esclusivamente il bilancio dell'Istituto. E si noti che da questo fattore di costo e di profitti dell'industria assicurativa scaturiscono veramente redditi considerevoli; poichè gli assicurati lasciano nelle mani dell'impresa tutta quanta la riserva matematica e si contentano che sia loro accreditato il tasso modesto al quale stipularono il contratto, mentre l'impresa si giova di tutta la differenza e per un capitale che può ascendere a centinaia e centinaia di milioni.

Ai profitti dipendenti dal rendimento del

capitale sono da aggiungere quelli derivanti dalla minore mortalità delle teste selezionate, in confronto a quella che grava sulla popolazione complessiva, e i profitti derivanti dalla decadenza delle polizze e dai riscatti; sì che si può indurre che gli utili netti dell'Istituto si eleveranno in misura almeno doppia di quella indicata nelle previsioni pessimistiche fatte dianzi.

I progressi generali delle condizioni di vita, sui quali tanto pesa l'opera dello Stato, porteranno successivamente, nel tempo, a riduzioni di mortalità, delle quali pur si gioverà il bilancio dell'Istituto, per riversarne le maggiori disponibilità, con significante senso di solidarietà sociale, a rendere possibile vita umana a vecchi lavoratori, che nel periodo della loro attività economica concorsero alla creazione della ricchezza e quindi alla possibilità di determinare migliori condizioni di vita per tutta quanta la popolazione.

* * *

La legislazione italiana in materia di assicurazioni è molto incompleta. Nè quella delle assicurazioni è materia nella quale la disposizione legislativa tendente a costituirle raggiunge facilmente lo scopo. Le legislazioni straniere mostrano pur tutte, o quasi, una tendenza sempre più decisa verso un più fermo intervento dello Stato; nè siffatto indirizzo legislativo viene ad eliminare fallimenti e frodi che sono di grave nocimento allo sviluppo dello spirito di previdenza che è dovere dello Stato di tutelare, anzi di stimolare. La nostra legislazione, invece, ha camminato a rovescio passando dal sistema di autorizzazione preventiva e di vigilanza del Governo, che era nel Codice di commercio del 1865 a quello della non ingerenza che è nel Codice di commercio del 1883. Il Codice del 1865 non si occupò a parte delle assicurazioni terrestri, perchè non parve alla Commissione incaricata di rivedere il Codice Albertino che fosse possibile trattarne nel Codice commerciale, in quanto occorreva comprendervi anche le mutue « che non sono — scrive la relazione — atti di commercio » e perchè (questo era il perchè vero) « si presentava così multiforme la natura delle Società a premio che il volerle codificare le disposizioni sarebbe stata malagevole impresa, mal si potendo senza il vizio gravissimo di una soverchia minutezza. Parve, quindi, miglior consiglio lasciare ai singoli statuti di regolare i rapporti giuridici che

derivano da convenzioni di simigliante natura, bastando all'uopo le norme generali dettate nel titolo delle società ». Le imprese assicuratrici, quindi, furono considerate come società commerciali e ad esse si applicarono le norme per l'autorizzazione e la vigilanza che valevano per tutte.

L'articolo 156 del Codice del 1865 prescriveva: « Le Società in accomandita per azioni e le Società anonime non possono esistere se non sono autorizzate con decreto reale e se non è in pari modo approvato l'atto di loro costituzione ». Il legislatore si rimetteva, è vero, ai singoli statuti, ma il Governo era in ogni caso arbitro della istituzione delle imprese assicuratrici e, volendolo, avrebbe potuto non lasciare sorgere quelle che non avevano diritto alla vita.

Col sistema della non ingerenza adottata dal legislatore nel 1883, le assicurazioni si lasciarono in balia della libera concorrenza, la quale (e non si capisce il perchè) in materia avrebbe dovuto, come si diceva, produrre le migliori conseguenze, essere anzi causa unica e possente di progresso e di prosperità. Certo, il Codice di commercio del 1883 non dedica all'attività assicuratrice che tre articoli (131, 145 e 177) per le assicurazioni a premio fisso e sette alle mutue (dal 239 al 245). L'articolo 131 consacra per le compagnie assicuratrici il privilegio del versamento di un decimo, solo, in danaro del valore delle azioni sottoscritte, mentre per le altre società si richiede il versamento di tre decimi; e solo l'articolo 177 prescrive l'obbligo, che le società assicuratrici hanno di « uniformare il loro bilancio ad un modello stabilito con regio decreto ».

L'articolo 145 riguarda esclusivamente le società assicuratrici sulla vita e reca l'obbligo « di impiegare in titoli del debito pubblico dello Stato, vincolati presso la Cassa dei depositi e prestiti, un quarto se sono nazionali, o la metà se sono estere, delle somme pagate per le assicurazioni e dei frutti ottenuti dai titoli medesimi ». I modi ed i termini di siffatto impiego sono indicati negli articoli 55 a 65 del regolamento per l'esecuzione del codice di commercio. E questa l'unica guarentigia che il nostro legislatore ha creduto di potere sancire a favore degli assicurati, immaginando di poter così assicurare l'esistenza e impedire la perdita delle somme occorrenti alle imprese per mantenere, a misura che giungono a scadenza, gli impegni presi. È facile intendere quanto questa disposizione, empirica, contraria alla tecnica delle

assicurazioni, arbitraria, di non facile attuazione, sia lontana dal raggiungere lo scopo prefisso dal legislatore di premunire gli assicurati contro l'insolvibilità della impresa. Siffatta pretesa cautela non è che un ripiego, una transazione cui si ricorse nella redazione definitiva del codice di commercio dopo dibattiti vivissimi durati per due decenni, una concessione alle imprese assicuratrici che gridavano anche allora contro chi voleva, dicevano, strozzarle e che assicuravano « non era necessario, anzi era dannoso, turbare l'amministrazione delle imprese con soverchie cautele ». La storia di questo articolo è abbastanza significativa e tale riesce anche, oggi, a rintracciarla negli atti parlamentari.

Nel 1875, l'onorevole Finali, notando che « mentre negli altri istituti l'operazione si compie di regola in breve termine, le assicurazioni sulla vita danno luogo a relazioni tra la società e i terzi che durano di ordinario per un lungo periodo e la società la quale, durante parecchi anni, altro non fa che riscuotere capitali, vede incominciare molto tardi il tempo in cui le spetta di adempiere i suoi obblighi; che manca quasi sempre negli assicurati stessi una conoscenza esatta delle probabilità cui si sottopongono » e che quindi queste società presentino inconvenienti gravi: proponeva « che le società di assicurazioni sulla vita così estere come nazionali dovessero impiegare i tre quarti delle somme raccolte dagli assicurati in cartelle del debito pubblico vincolate presso la Cassa depositi e prestiti per l'adempimento dei loro obblighi ».

Il Senato non accolse benevolmente la proposta Finali, che parve all'Alto Consesso eccessivamente rigorosa, ma, quando fu dimostrato che « l'esperienza dolorosa » rendeva necessaria una qualche garanzia, la Camera vitalizia finì coll'ammettere nelle società assicuratrici l'obbligo di un deposito cauzionale del quarto delle somme pagate per le assicurazioni, ecc.

Nel 1877 Pasquale Stanislao Mancini presentando al Senato il progetto di Codice di commercio, faceva osservare, con vero intuito giuridico, che la formula proposta dalla Camera Alta nel 1875 non toglieva di mezzo la difficoltà più grave, della garanzia a favore della massa degli assicurati, in quanto questa nasceva dallo stabilire una proporzione fissa, di fronte a situazioni variabili.

Tenendo conto, quindi, del fatto che « le contribuzioni degli assicurati rappre-

sentano per lo più un prodotto del risparmio, sicchè il pubblico in'eresse è da ciò eccitato in sommo grado a non abbandonare le Istituzioni assicuratrici di fronte ai pericoli che le minacciano », Pasquale Stanislao Mancini proponeva che « l'obbligo dovesse estendersi almeno ai tre quarti delle somme incassate in ciascun anno, depurato però di quanto nell'anno stesso si sia pagato agli assicurati e detratte pure le spese di amministrazione, riserbando alle parti facoltà di stabilire nell'atto costitutivo una somma maggiore ».

Ma nemmeno questa soluzione, che pure era meno grave di quella del Finali, fu accolta dal Senato; e nel 1880, troviamo ancora un guardasigilli, l'onorevole Villa, a risollevarne la questione. Così la relazione si esprimeva: « Dopo due voti uniformi del Senato su tale questione non sembra così importante il punto controverso da affrontare il pericolo di un perseverante ed inconciliabile dissenso ».

L'articolo 145 resta così definitivo. A vero dire, il relatore della Camera dava ragione al Governo che aveva cercato di resistere, « riesaminando l'importantissimo argomento di queste istituzioni tanto utili, quantunque minacciate da gravi pericoli, perchè il maggior rigore del progetto ministeriale era consigliato non solo dall'esempio fornito da altre legislazioni commerciali, ma anche dal desiderio di non rendere illusoria la garanzia che si intende dare agli assicurati ed ai terzi col cauto impiego delle somme che quelle Società devono adoperare per l'adempimento delle obbligazioni future ».

E così l'obbligo del deposito a cauzione di un quarto delle somme pagate per le assicurazioni e dei frutti ottenuti dai titoli medesimi da parte delle Compagnie nazionali e della metà da parte delle Compagnie estere è rimasto nella nostra legislazione come unica garanzia dell'assicurato.

La disposizione intendeva di creare una specie di privilegio protettivo a favore delle imprese nazionali e si è risolta viceversa in vantaggio per le Società estere. In principio qualche Stato estero giunse sinanco a protestare contro una misura che impone alle Compagnie estere vincoli più gravi che alle Compagnie italiane, e che non era a ritenersi perfettamente legittima, in base ai trattati che uniscono il nostro agli altri paesi e che si fondano sulla piena eguaglianza di trattamento per i cittadini e le Società degli Stati contraenti. Ma ben presto si vide quale giovamento quella che era

una misura protettiva potette arrecare alle imprese estere, che erano preferite dal pubblico alle nazionali in quanto si ritiene che il maggior deposito offre migliore guarentigia di solidità e di buona amministrazione.

Il nostro Codice vuol sostituire a ciò che è essenzialmente variabile una formula numerica costante, e costringe le Compagnie a tenere un contabilità speciale, intricata - dice un competente - di un incessante lavoro di vincolo e svincolo delle somme assicurate (articoli 59 e 60 del Regolamento). Il quarto dei premi incassati non rappresenta certamente, nella massima parte dei casi, la riserva matematica, che le compagnie nazionali sono quindi liberissime di tenere o non tenere in regola, con quale guarentigia per gli assicurati è facile intendere. Nemmeno l'obbligo del deposito della metà dei premi fatto dalle Compagnie estere, salva in ogni caso le riserve, qualche volta le eguaglia, qualche volta le supera, qualche altra è ad essa inferiore. È stato osservato che lo stesso deposito del quarto, mentre è garanzia illusoria nelle assicurazioni di capitali o di rendite differite e immediate, nelle quali tutto il premio fisso non è posto a riserva, onde la Compagnia « può eseguire il deposito voluto dalla legge e fallire comodamente »; può riuscire in qualche caso, almeno teoricamente, all'opposto soverchio nelle assicurazioni pel caso di morte « poichè, accumulando il quarto dei premi e i loro interessi composti per una vita longiva, si formano riserve più grandi della somma assicurata ». Siamo sempre di fronte ad una garanzia empirica che nella quasi totalità dei casi, è insufficiente per gli assicurati e qualche volta costituisce un vincolo gravoso per le imprese. La riserva matematica, che è calcolata nell'ammontare del premio pagato, non corrisponde ad una parte del premio stesso che può essere determinata *a priori*, ma ad una quota che varia non solo con le tariffe dei premi, diverse per ogni impresa, ma con altri coefficienti, come le diverse specie di assicurazione, la tavola di mortalità, il saggio degli interessi, ed altre circostanze delle quali ogni Compagnia tien conto nel formare, a periodi, il suo bilancio tecnico.

Ai difetti del metodo si aggiungono le difficoltà della esecuzione, secondo le norme prescritte dagli articoli 55 a 65 del Regolamento, coll'obbligo di eseguire il deposito in un termine nel quale non è sempre possibile conoscere gli incassi fatti, con una procedura di vincolo e svincolo difficile e

complicata, che è cagione di spese e fastidi per le stesse Compagnie. Le difficoltà suscitate dall'applicazione delle disposizioni del Codice, del Regolamento per i depositi a cauzione, furono tali e tante che le Compagnie, le quali si erano ribellate per tanti anni all'obbligo del deposito dei tre quarti dei premi voluto dal Governo, e avevano invocato il rimedio del quarto, quando ciò fu sancito si affrettarono a far notare gli inconvenienti del sistema, e riuscirono ad indurre il Ministero di agricoltura, industria e commercio ad assumersi la non piccola responsabilità di sospendere l'esecuzione di un dovere che pure nasceva da un Codice, in attesa di una revisione legislativa.

L'obbligo restò sospeso sino a tutto il 1893, e cioè per dieci anni, poichè come è a tutti noto il Codice di commercio fu pubblicato con regio decreto del 31 ottobre 1882 (numero 1062, serie 3^a) ed entrò in vigore dal 1° gennaio 1883.

Colla circolare del 21 dicembre 1893, che semplifica il sistema del regolamento 27 dicembre 1882, n. 1,139, per l'esecuzione del Codice, l'obbligo del deposito a cauzione del quarto dei premi divenne effettivo ed ancora sussiste, per quanto non vi sia ormai alcuno che osi difenderlo, come rispondente al fine che si propose il legislatore di tutelare l'assicurato. Un assicuratore intelligente in un suo libro riconosce che l'articolo 145 non dà all'assicurato una garanzia equivalente alla vera ed effettiva riserva e propone di modificarlo nel senso dell'obbligo per l'impresa di collocare a garanzia degli assicurati stessi « il corrispondente premio puro, tratta la quota di mutualità teorica dell'anno quando l'assicurazione include anche il caso di decesso ».

Nè di fatto alcuno può esservi che, in buona fede, almeno nelle assicurazioni vita, combatta l'obbligo nello Stato di vegliare sull'impiego della riserva. Se gli Istituti di assicurazione danni hanno una funzione puramente commerciale in quanto stipulano un semplice contratto di indennità bilaterale ed aleatorio, e non assumono l'obbligo di un deposito da restituire; le assicurazioni sulla vita umana hanno fini e funzioni sociali. « Gli Istituti di assicurazione vita geriscono - riconosce l'assicuratore testè citato - denaro che si obbligano in parte o in tutto di restituire a lui stesso o ai suoi successori. Quindi gl'Istituti di assicurazione vita diventano depositari di denaro e fletto del pubblico con funzioni differenti nelle loro modalità, ma analoghe nelle loro finalità

a quelle dei veri e propri Istituti di risparmio. È razionale, quindi, conclude l' egregio assicuratore, l'intervento dello Stato per tutelare gli Istituti vita, onde mediante l'obbligo del collocamento e della garanzia di conservazione della totalità delle riserve a favore degli assicurati, come è sostenibile la necessità che nei primordi della vita dell'Istituto una cauzione iniziale valga a coprire l'alca della insufficienza delle riserve di fronte ad una insufficienza di ripartizione dei rischi ». Se gli Istituti di assicurazione sulla vita umana hanno finalità eguali a quelle degli Istituti di risparmio, se essi non sono che depositari del denaro degli assicurati che potrà essere restituito anche in tempo lontano, senza che gli interessati possano in alcun modo ingerirsi dell'impiego dei fondi che sono di tutti e servono per tutti e che tutti hanno creato con sacrifici spesso non indifferenti, è naturale che una industria di tale natura non possa esser lasciata al libero esercizio di chiunque intenda far speculazioni con danaro altrui.

Il contratto di assicurazione sulla vita è di ordinario un contratto a lunga durata, che talora si estende per tutto il corso della vita umana.

L'assicurato paga il premio annuale e ha diritto a riscuotere la somma assicurata, al verificarsi della condizione cui è subordinato il pagamento; la Società riscuote i premi coll'obbligo di pagare alla scadenza o all'avverarsi del sinistro la somma convenuta. Perché l'impresa possa ciò fare ha il dovere di collocare a frutto la parte dei premi che è indispensabile a mantenere gli impegni contrattuali verso gli assicurati: l'obbligo del cauto e fruttuoso impiego dei fondi è, dunque, condizione indispensabile all'adempimento degli impegni, perchè se quelli non esistono più o non sono liquidi o non sono esigibili, gli assicurati si vedono frodati nel loro diritto, che è quello di ricevere ciò che avevano depositato presso l'Istituto di assicurazione. Perché l'assicurato ad altro non mira, obbligandosi al pagamento di un premio che a garantirli al momento dato, per sé, per i suoi o per altri un certo capitale. Se una impresa assicuratrice amministra male i capitali che va raccogliendo o li arrischia in speculazioni aleatorie o li distrae dalla loro naturale destinazione in guisa che alla scadenza degli impegni non è in grado di soddisfarli, espone i propri assicurati alla più brutta delle sorprese, gittando discredito non solo sulla propria azienda e sulle altre; ma anche

sulla utilità di provvedere ai fini che formavano oggetto del contratto. Chi deposita i propri capitali presso una banca può ritirarli quando gli piace o al termine stabilito secondo la natura del deposito, può sempre conoscere quali sono, sia pure approssimativamente, le condizioni del suo banchiere e provvedere, meno circostanze eccezionali che menino ad una crisi improvvisa, alla salvaguardia dei propri interessi. Ben diversa è la situazione dello assicurato di fronte al proprio assicuratore. Egli è estraneo all'amministrazione della impresa, meno che per le mutue; non può vigilarla, non ne conosce i congegni, la ha lontana e spesso lontanissima, fuori del suo paese. Anche se sente dire delle condizioni non liete di essa nulla può fare per salvaguardarsi, non può nemmeno chiedere che sia sciolto il suo contratto e se non gli è riserbato il diritto di riscattare la polizza, ritirando parte delle somme pagate, deve, per maggior irrisone, continuare a versare i suoi premi. Ove poi una impresa di assicurazione fallisca, la perdita dello assicurato è assai grave, di tanto maggiore di quanto più si è protratta la durata del suo contratto. Ed ove la vittima della imprevidenza di coloro cui aveva affidato i suoi risparmi voglia tentare di riparare il danno per l'avvenire, lo potrà assicurandosi presso una nuova impresa a condizioni più gravi, perchè è naturalmente più avanti negli anni, e per ciò dovrà pagare un premio di tanto più alto di quanto più a lungo si protrasse il primo contratto; o non lo potrà addirittura, perchè le sue condizioni fisiche non glielo consentono o le economiche non gli permettono assumersi un premio elevato.

L'assicurazione ha una finalità sociale e tende a mettere gli assicurati e le loro famiglie in grado di far fronte agli improvvisi colpi della sorte o a provvedere a determinate necessità della vita che si prevedono possibili ad una certa epoca. Sono coloro che vivono di redditi personali, la maggioranza della società moderna, e spesso in redditi simili che più son disposti a sentire il bisogno di ricorrere a questa forma di previdenza, che solo può metterli in grado di costituire, con l'assidua virtù del risparmio, un piccolo patrimonio, una fonte modesta ma sicura di redditi indipendenti dalla attività personale. È lo sforzo dei piccoli, la loro ricchezza, a stenti sottratta alle imperiose necessità del consumo, e che deve essere riguardata, tutelata, nelle forme più adatte allo scopo, dallo Stato.

L'assicurazione sulla vita porta all'accumolo di riserve che rappresentano masse ingenti di capitali, giacchè le riscossioni dei premi hanno luogo per un periodo più o meno lungo di tempo prima che si verifichi la condizione prevista per il pagamento.

L'insolvenza di una impresa assicuratrice può produrre danni tanto gravi ed avere estensione così grande da assumere il carattere di un pubblico disastro.

Per tutti questi motivi la vigilanza governativa non solo è opportuna; ma è doverosa, nè essa potrebbe esplicarsi senza modalità ineccepanti, vale a dire senza rendere improficua la vita di imprese private.

È questo del resto un bisogno che fu avvertito già all'indomani della pubblicazione del codice di commercio in seguito agli inconvenienti più innanzi avvertiti dell'applicazione dell'articolo 145 del codice di commercio, e dopo una lunghissima pausa venne fuori il disegno di legge che l'onorevole Boselli, ministro di agricoltura in quel tempo, presentò alla Camera nella seduta del 3 aprile 1894. L'onorevole Boselli si proponeva di disciplinare non solo le imprese di assicurazione sulla vita ma anche le Società e le imprese, in genere, che hanno per oggetto Assicurazioni contro i danni.

Nella sua relazione l'onorevole Boselli testualmente scriveva: « Prima del vigente codice di commercio, che soppresse ogni autorizzazione e ogni vigilanza governativa, si era formata una costante giurisprudenza amministrativa che imponeva alle società di assicurazione di vincolare per cauzione titoli di rendita consolidata pel valore effettivo da 50 a 100 mila lire, da aumentarsi proporzionalmente per ogni successivo milione di premi. Ed il Consiglio dell'industria e del commercio, in seduta 22 giugno 1879 esprimeva il voto che si provvedesse alla tutela degli assicurati con un sistema di cauzioni gradualì. Di questo voto non si tenne conto nel compilare il codice, che soppresse l'autorizzazione governativa per le società commerciali e fece cessare il sistema invalso, come si è detto, in forza della giurisprudenza amministrativa, di richiedere la cauzione alle imprese assicuratrici.

Questo principio ha prodotto nell'applicazione conseguenze deplorabili. Dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice di commercio abbiamo assistito ad una fioritura di piccole imprese di assicurazione, le quali non solo non offrono alcuna garanzia di solidità, ma porgono sicuro argomento per ritenere che qualora fossero chiamate a

mantenere gli impegni assunti si troverebbero nella materiale impossibilità di soddisfarli. Per vero, al 31 dicembre 1892 venti associazioni mutue che avevano assicurato un capitale di 13,511,871 non possedevano che un fondo di 48,730 lire. Alcune di queste società vennero fondate con onestà di propositi... Altre, e non poche, sorsero per opera di individui che si proponevano di abusare della altrui buona fede... mediante larghe promesse che non sarebbero state mai adempiute... Occorrono pertanto efficaci provvedimenti per impedire che collo scopo della assicurazione si costituiscono imprese notoriamente insolubili ».

L'onorevole Boselli non proponeva di tornare al sistema della autorizzazione preventiva, ma subordinare la costituzione delle società ad alcune condizioni che offrissero garanzia di sufficiente solidità delle imprese ed escludessero, in gran parte almeno, il pericolo di frodi a danno del pubblico. Ferme restando quindi le condizioni volute del Codice per la costituzione legale delle società, quelle assicuratrici erano inoltre tenute a prestare una cauzione, in titoli emessi e garantiti dallo Stato da depositarsi presso la Cassa depositi e prestiti, di lire 250 mila per le imprese che assicuravano la vita umana e di lire 100 mila per quelle contro i danni, cauzioni svincolabili solo quando l'impresa potesse provare di avere estinte o di potere estinguere colle stesse tutte le obbligazioni assunte verso gli assicurati. Le imprese dovevano, inoltre, render pubblico non solo atto costitutivo e statuto ma tutti gli elementi atti a mettere gli assicurati in grado di conoscere il modo di operare delle imprese e le basi e le clausole dei contratti: dovevano quindi comunicare al Ministero di agricoltura, industria e commercio, che le avrebbe pubblicate in apposito bollettino, le varie specie di polizze con le condizioni di contratto, le tariffe dei premi, e l'indicazione dei premi netti; le tavole di mortalità e il saggio d'interesse adottati nel calcolo delle riserve, ecc. Il tribunale prima di ordinare la trascrizione degli atti presentati dalle imprese per la loro legale costituzione avrebbe dovuto verificare se le medesime avevano adempiuto a tutte le condizioni sopra riferite.

L'onorevole Boselli proponeva una serie di garanzie a vantaggio degli assicurati, di cui ecco le principali:

I premi netti dovevano essere stabiliti e le riserve matematiche calcolate in misura non inferiore a quella che sarebbe ri-

sultata adottando le tavole di mortalità e il saggio d'interesse determinati dal Governo con regio decreto (articoli 1 e 6); la gestione delle assicurazioni doveva mantenersi separata da quella di ogni altra forma di assicurazione o specie di commercio (articolo 5); erano assolutamente vietate le speculazioni non aventi per oggetto la consegna effettiva dei titoli e valori o comunque estranee all'oggetto dell'impresa (articolo 5); era sancito l'obbligo di impiegare la riserva matematica nei modi tassativamente stabiliti dalla legge (e cioè: in titoli emessi o garantiti dallo Stato, in cartelle degli Istituti di credito fondiario; in beni immobili posti nel Regno o in mutui ipotecari su immobili egualmente siti nel Regno sino al limite di un ottavo della riserva matematica) (articolo 6); si faceva obbligo alle imprese assicuratrici di depositare e vincolare i titoli di credito costituenti la riserva matematica presso la Cassa depositi e prestiti e a vincolare con ipoteca a garanzia degli assicurati i beni immobili e i mutui ipotecari (articolo 6); la riserva ordinaria doveva essere costituita, ai termini dell'articolo 182 del codice di commercio, in non meno di un ventesimo degli utili netti di ogni anno, ma con un massimo diverso, che era ragguagliato ad un ventesimo della riserva matematica (articolo 7); il bilancio doveva essere compilato e pubblicato nei moduli e colle forme volute dal Governo e ogni anno le imprese sarebbero state tenute a presentare una situazione della riserva matematica e della riserva ordinaria con la specificazione dei titoli e dei beni in cui erano investite (articolo 9); in caso di fusione le imprese che chiedevano di fondersi dovevano dimostrare al Ministero di agricoltura la regolare esistenza della riserva matematica e delle riserve ordinarie di ciascuna di esse (articolo 15); infine, le imprese assicuratrici erano tenute a reintegrare in un termine non maggiore di un mese, a richiesta del Ministero di agricoltura, il patrimonio quando il valore risultasse inferiore al valore attuale delle obbligazioni assunte verso gli assicurati, e ove non avessero, nel termine anzidetto, ottemperato a siffatto obbligo, il Ministero di agricoltura avrebbe sporta al Tribunale denuncia di fallimento contro di esse. Le imprese estere erano trattate alla stessa stregua delle italiane.

Secondo il progetto dell'onorevole Boselli il Governo aveva sempre facoltà di promuovere dalle autorità giudiziarie competenti i prov-

vedimenti necessari per la garanzia degli assicurati e di esaminare i bilanci verificando se rispondevano ai documenti amministrativi e tecnici, di accertare il calcolo della riserva secondo i criteri fissati dalla legge e di verificare se essa era impiegata nei modi prescritti; di verificare ogni cinque anni il valore attuale e complessivo del patrimonio di ciascuna impresa e il valore attuale dei suoi impegni; di richiamare in ogni caso l'impresa all'adempimento delle prescrizioni di legge. Quando, in questo ultimo caso, l'impresa, invitata a mettersi in regola, non ottemperasse all'invito, il Ministero avrebbe potuto far convocare, sotto la presidenza di un giudice delegato, l'assemblea generale e ove questa non avesse provveduto a rimettere l'impresa in regola il Ministero poteva promuovere dal tribunale l'ordinanza di scioglimento o liquidazione, o, se ne fosse il caso, il fallimento dell'impresa. (Articolo 30).

Il disegno di legge dell'onorevole Boselli non fu discusso, e, chiusa la sessione, decadde. Le società di assicurazioni non lo avevano accolto con favore, naturalmente, e non mancarono di far pervenire al ministro le loro osservazioni. Questi invitò le principali fra esse ad esprimere il proprio avviso sul disegno di legge ed a proporre le modifiche che sembrassero necessarie. Nella seduta del 21 novembre 1895, l'onorevole Barazzuoli, che era succeduto all'onorevole Boselli come ministro di agricoltura, presentava un nuovo disegno di legge sulle imprese di assicurazione nel quale furono accolte quelle proposte delle imprese che « furono giudicate, dice la relazione, meritevoli di esserlo ». Tuttavia, malgrado queste modificazioni il disegno di legge Barazzuoli non differisce sensibilmente da quello Boselli: i concetti e le disposizioni di esso, quali ad esempio il principio della vigilanza diretta governativa, l'obbligo della cauzione, l'accertamento della riserva matematica in base alla tavola di mortalità ed il saggio di interesse da determinarsi con regio decreto rimangono immutati e sono egualmente mantenute nella loro integrità quasi tutte le altre disposizioni secondarie. Il disegno di legge Barazzuoli differisce da quello Boselli principalmente in ciò che deferisce alla autorità amministrativa anzi che alla giudiziaria l'esame intorno all'adempimento delle condizioni richieste dal Codice di commercio per la costituzione delle Società.

Il disegno di legge Barazzuoli, che pur con qualche attenuazione stabiliva una do-

verosa vigilanza sulle imprese assicuratrici, non fu discusso, perchè altri e ben più gravi avvenimenti sopravvennero. Caduto il Ministero Crispi all'indomani di Adua, non si parlò più della riforma al regime legale delle assicurazioni.

Se ne ricominciò a parlare quando nel 1903 l'onorevole Rava, ministro di agricoltura, sottopose al Consiglio della previdenza un altro disegno di legge, che fu da questo quasi integralmente approvato, il quale se corrispondeva nei criteri fondamentali e nelle disposizioni particolari a quello precedente dell'onorevole Barazzuoli, introduceva nuovi rimedi e mirava a regolare anch'esso tutte le forme di assicurazione.

L'onorevole Rava proponeva come necessaria l'autorizzazione preventiva mediante decreto reale promosso dal Ministero di agricoltura, su parere del Consiglio della previdenza. Il Ministero avrebbe potuto rifiutare l'autorizzazione se l'atto costitutivo, lo statuto e le condizioni di polizza non corrispondevano alle condizioni e alle prescrizioni legislative, come pure se nell'ordinamento dell'impresa non si fossero ravvisati i caratteri tecnici necessari per assicurarne il regolare funzionamento: contro la decisione del Ministero era fatto salvo alle imprese il diritto di ricorrere alla IV Sezione del Consiglio di Stato. Il regio decreto di autorizzazione, l'atto costitutivo, le varie specie di polizze, le tavole di mortalità e i saggi degli interessi dovevano essere pubblicati in un Bollettino ufficiale delle imprese di assicurazione, che si sarebbe pubblicato dopo l'approvazione della legge. La scelta delle tavole di mortalità e del saggio dell'interesse per il calcolo dei premi e delle riserve era lasciata alle imprese, cui era fatto solo l'obbligo di comunicarli al Ministero, indicando i metodi prescelti per il calcolo delle riserve.

Il Ministero si sarebbe limitato ad accertare il calcolo delle riserve sulle basi e coi metodi prestabiliti da ciascuna impresa. Era imposta una cauzione, la quale però per le società esercenti l'assicurazione sulla vita umana restava fissata in lire 250 mila, mentre per quelle che gestivano diverse forme di assicurazione era fissata volta per volta dal Ministero, il quale aveva facoltà di esonerare dall'obbligo di prestarle in tutto o in parte le Società cooperative e le Associazioni di mutua assicurazione contro la mortalità e le malattie del bestiame o aventi per oggetto assicurazioni per le ma-

lattie, la morte, l'inabilità, la sopravvenienza della disoccupazione,

Qualora una Società di assicurazioni si proponeva l'esercizio di più rami di statuto avrebbe dovuto indicare quale parte del capitale sociale e delle riserve era specialmente destinata all'adempimento degli obblighi derivanti dalle assicurazioni sulla vita (articolo 8) e la gestione di questa doveva essere tenuta separata da quella di ogni altra specie di assicurazione o di commercio. Determinata la costituzione della riserva matematica erano tassativamente determinati anche i modi secondo cui essa doveva essere impiegata (in titoli del debito pubblico del Regno d'Italia e titoli di altra specie garantiti dallo Stato italiano, in cartelle emesse dagli Istituti di credito fondiario, in beni immobili posti nel Regno e in mutui sopra stabili ugualmente siti in Italia; in anticipazioni sopra pegno dei titoli di Stato o di credito fondiario, in mutui sopra polizze (articolo 10). I beni stabili e i mutui dovevano essere vincolati con ipoteca o con pegno a garanzia della massa degli assicurati (articolo 12). Quando il valore complessivo del patrimonio di una impresa risultasse inferiore al valore attuale delle sue obbligazioni, il Ministero avrebbe dovuto invitarla a reintegrare il patrimonio entro un termine non maggiore di sei mesi; trascorso il quale avrebbe dovuto denunciarla al tribunale, considerandola in istato di fallimento (articolo 30).

Il disegno di legge Rava non si scostava molto da quelli degli onorevoli Boselli e Barazzuoli tranne che per l'autorizzazione preventiva e si accostava molto alle legislazioni estere in materia. Ma non fu nemmeno presentato alla Camera. Le società di assicurazioni lo combatterono con un lungo memoriale, che fu presentato al Ministro, e con una agitazione nutrita.

Nel marzo 1910, l'onorevole Luigi Luzzatti, che reggeva allora il Dicastero dell'agricoltura, inaugurando la sessione del Consiglio della Previdenza, invitò quel Consesso a fare nuovamente oggetto di studio l'argomento delle assicurazioni.

Il Consiglio, nel marzo stesso nominò una Commissione (composta dei signori professore Ulisse Gobbi, comm. Vincenzo Magaldi, prof. Orazio Paretti, comm. Filippo Rainaldi e prof. Cesare Vivante) la quale preparò uno schema di disegno di legge che fu discusso e approvato dal Consiglio stesso, nella sessione del luglio 1910. Questa volta erano lasciate da parte le altre forme di

assicurazione e la legge si occupava solo di quelle sulla vita umana.

Il disegno di legge fu presentato dall'ultimo Ministero alla Camera nella seduta del 27 febbraio 1911. Nella relazione si fa notare che, a differenza dei precedenti (Boselli, Barazzuoli e Rava), questo disegno di legge limita la sua applicazione alle sole imprese di assicurazione sulla vita. « E ciò anzitutto perchè le assicurazioni sulla vita hanno un fine economico ed un ordinamento tecnico ben diverso da quello delle assicurazioni contro i danni: quelle implicando impegni a lunga scadenza connessi alla durata della vita umana, richiedono la costituzione e il cauto impiego di forti riserve matematiche calcolate in base ad elementi di facile controllo (tavola di mortalità e saggio d'interesse) laddove invece nelle assicurazioni contro i danni il rischio è generalmente annuale, le riserve hanno una funzione corrispondentemente limitata e gli elementi di valutazione del rischio sono di più difficile apprezzamento, non essendo fondati su dati desunti e confortati da lunga esperienza come sono, per le assicurazioni sulla vita, le tavole di mortalità. Cosicché le garanzie e discipline necessarie per le assicurazioni sulla vita sono diverse da quelle per le assicurazioni contro i danni che formano oggetto di un distinto disegno di legge. D'altra parte l'entità degli interessi che si connettono alle assicurazioni sulla vita ed il particolare meccanismo tecnico di queste operazioni, non solo legittimano, ma rendono doveroso ed urgente l'intervento dello Stato per salvaguardare gli interessi stessi. Urgenza presso di noi resa anche maggiore dalla necessità di riparare ai difetti e di rimuovere gli inconvenienti della legislazione vigente e soprattutto dell'articolo 145 del Codice di commercio, il quale, informato a criteri assolutamente empirici, costituisce in generale una garanzia insufficiente specie per le società nazionali; mentre per alcune operazioni di assicurazione sulla vita, come, ad esempio, per le assicurazioni di rendite vitalizie immediate, richiede un deposito assai superiore al bisogno, tanto da doversi considerare come proibitivo delle operazioni stesse ».

Il disegno di legge intende che la vigilanza governativa vada distinta in due differenti periodi di tempo: quella all'atto in cui una impresa si costituisce e intende iniziare le sue operazioni, e l'altra sul successivo normale funzionamento dell'impresa già legalmente costituita. In quanto al pe-

riodo della costituzione, il sistema proposto dall'onorevole Raineri può dirsi intermedio tra quello delle autorizzazioni governative, accolto nelle legislazioni austriache, ungheresi, germaniche, svizzere e americane e quello della inglese, che esige solo determinate condizioni perchè le imprese possano ottenere il così detto certificato di incorporazione e affida all'autorità governativa solo il compito di accertare che le società si uniformino alla legge per quanto riguarda la presentazione e pubblicazione dei rendiconti e la compilazione dei bilanci tecnici, a cura di un attuario patentato.

Il progetto, eliminata l'autorizzazione preventiva proposta dal Rava, torna alla procedura stabilita dal Codice di commercio per la costituzione della società, richiedendo in più l'esistenza dell'atto pubblico quale che sia la forma dell'impresa assunta anche se in nome collettivo e in accomandita semplice, e dichiarando che le imprese non sono legalmente costituite fino a quando non siano eseguite le pubblicazioni dell'atto costitutivo e dello statuto nel Bollettino ufficiale delle società per azioni. Non si ritiene sufficiente affinché le imprese assicuratrici possano operare la sola loro legale costituzione, ma si richiede ad esse il versamento di una cauzione di lire 400 mila (che può essere ridotta a 100 mila per le associazioni di mutua assicurazione e per le cooperative), con l'obbligo di fare pubblicare nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni la dichiarazione comprovante l'eseguito versamento, insieme con le condizioni generali di contratto, la indicazione della tavola di mortalità e del saggio d'interesse da adottarsi per il calcolo della riserva matematica. Le penalità sono comminate agli amministratori e direttori delle imprese d'assicurazione che incomincino le operazioni prima che siano eseguite le formalità predette. Perchè la Società sia legalmente costituita occorre, secondo il disegno di legge Raineri, anche il consenso, a dir così, indiretto del Ministero di agricoltura, il quale ha facoltà di esaminare l'atto costitutivo, lo statuto, le condizioni di polizza, la tavola di mortalità, il tasso d'interesse per il calcolo della riserva matematica e ove da essi tragga ragione di dubitare che l'ordinamento della impresa non risponda alle esigenze tecniche dell'assicurazione, ha facoltà di sottoporli ad un apposito Comitato consultivo per le assicurazioni che il disegno di legge istituisce e che può rifiutarne la pubblicazione se nelle

norme adottate nella impresa non ravvisi le condizioni tecniche necessarie per il suo regolare funzionamento. Così invece dell'autorizzazione preventiva formale, che implica una responsabilità di Governo e che si presta ad essere interpretata dal pubblico come garanzia assoluta dell'impresa, nel disegno di legge Raineri, l'intervento del Governo si manifesta in forma negativa: nel rifiuto, cioè, della pubblicazione.

Quanto alle disposizioni proposte a garanzia degli assicurati per il funzionamento delle imprese di assicurazione, esse consistono nell'obbligo imposto alle imprese stesse:

1° di tenere la gestione delle assicurazioni sulla vita separata da quella di ogni altra specie d'assicurazione e di commercio e di indicare quale parte del capitale e delle riserve sia destinata all'adempimento degli obblighi derivanti da quelle assicurazioni; (articolo 10);

2° di adottare per il calcolo della riserva matematica le tavole di mortalità e il saggio di interesse comunicati al Ministero e pubblicati nel Bollettino (articolo 2);

3° di impiegare la riserva matematica nei modi determinati dalla legge e che non differiscono da quelli proposti dall'onorevole Rava. E in questa determinazione si è tenuto conto anzitutto della opportunità che la riserva sia impiegata in Italia; ed in secondo luogo di non limitare soverchiamente i modi di reinvestimento per dar modo alle Imprese di scegliere quelli di maggiore convenienza secondo le condizioni del mercato (articoli 12 e 13);

4° di depositare e vincolare i titoli di credito costituenti la riserva matematica presso la Cassa dei depositi e prestiti e di vincolare, mediante annotazione nei registri ipotecari, a garanzia della massa degli assicurati, i beni stabili ed i mutui ipotecari (articoli 13 e 14);

5° di compilare e pubblicare il bilancio annuale in conformità al modello stabilito con regio decreto e di presentare inoltre una situazione della riserva matematica con la specificazione dei titoli e dei beni che la costituiscano (articolo 21);

6° di colmare, entro il termine stabilito dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, e in ogni caso non maggiore di un anno la deficienza delle attività, qualora esse risultino inferiori alla riserva matematica, con l'obbligo pel Ministero di promuovere la dichiarazione di fallimento del-

l'impresa ove questa non provveda all'accennata reintegrazione (articolo 19);

7° di dimostrare, nel caso di fusione, che la impresa risultante dalla fusione viene a possedere la riserva matematica nella misura prescritta (articolo 18).

L'azione della vigilanza governativa da esercitarsi dal Ministero di agricoltura è nel disegno di legge così tracciata: facoltà in genere di promuovere dalla competente autorità giudiziaria i provvedimenti urgenti e necessari per garantire l'adempimento degli obblighi dell'impresa verso la massa degli assicurati; esame dei bilanci annuali; facoltà di verificare se essi corrispondano alle risultanze dei libri e registri; accertamento che le riserve matematiche siano calcolate esattamente in base alle tavole di mortalità e al saggio di interesse pubblicati; e siano inoltre impiegate nei modi stabiliti dalla legge; richiamo alla osservanza della legge delle imprese che non vi si uniformassero.

Da quanto abbiamo esposto intorno ai precedenti legislativi sulla materia delle assicurazioni sulla vita si rileva che fu continua preoccupazione del Governo di rendere effettiva e sufficiente la garanzia da costituirsi dalle imprese assicuratrici a favore della massa degli assicurati. I provvedimenti proposti hanno sempre incontrato le ostilità delle imprese, le quali indirettamente venivano così a confermare che la loro funzione diventava superflua, anzi dannosa, per il costo dell'industria, quando fosse vincolata l'azione tecnica e finanziaria dell'azienda, e che perciò unica soluzione restava, per assicurare garanzia al risparmio nazionale, la limitazione dell'esercizio dell'industria.

L'esame della legislazione straniera in materia di assicurazioni sulla vita varrà a chiarire quanto sia viva la preoccupazione in tutti gli Stati di disciplinare l'esercizio di questa industria che è ovunque considerata non afferente esclusivamente a interessi privati, ma interferente su larga zona di interessi pubblici che meritano le cure più vive da parte dei Governi.

In Francia, le assicurazioni sulla vita sono state sempre sottoposte alla vigilanza del Governo. Già nel 1867 il legislatore, mentre aboliva ogni vincolo di vigilanza per le restanti società anonime, e per le altre forme di assicurazioni, espressamente sanciva (art. 66 della legge 24 luglio 1867) che le società di assicurazione sulla vita, mutue od a premio fisso, dovessero essere sottoposte « alla au-

torizzazione e alla vigilanza del Governo. Il regolamento per l'esecuzione di quella legge (22 gennaio 1868) dettava, poi, norme precise e anche abbastanza rigorose: versamento anticipato di una quota di capitale, obbligo di mantenere il numero delle azioni al portatore nei limiti di uno speciale fondo di riserva eguale alla parte delle azioni stesse non ancora versate, obbligo di investire in modi determinati i fondi sociali, diritto in ogni assicurato di avere in ogni tempo comunicazione del bilancio patrimoniale.

Maggiori cautele propose il Governo nel 1875 e nel 1877 (cercando di disciplinare meglio le riserve, di rendere più rigorosa la valutazione delle attività patrimoniali, di introdurre ispezioni periodiche); ma esse non poterono essere tradotte in legge.

Codeste disposizioni riguardavano le società nazionali; mentre le estere erano ammesse liberamente ad esercitare la loro industria in Francia. Le imprese nazionali, minacciate dalla concorrenza delle straniere, americane in specie, continuamente si dolevano di un regime protezionista a rovescio. Si venne così alla recente legge 17 marzo 1905, che disciplina l'esercizio delle assicurazioni sulla vita, in Francia, così per le imprese nazionali come per le estere.

Per questa legge le imprese nazionali ed estere, che esercitano in Francia l'assicurazione sulla vita sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, coadiuvato dal Comitato consultivo delle assicurazioni private.

Su parere di questo Comitato, il Ministero del Lavoro determina con suoi decreti quali documenti giustificativi l'impresa debba produrre in appoggio alla domanda di registrazione e cioè: le tavole di mortalità, il saggio d'interesse e i caricamenti in base ai quali debbono essere calcolati i premi di tariffa e le riserve matematiche.

Il funzionamento delle imprese assicuratrici sulla vita è subordinato alla loro registrazione; siamo perciò nel campo di vera e propria autorizzazione governativa. Sulla registrazione decide il Ministero del Lavoro e della Previdenza, il quale la concede solo quando risultino constatate condizioni generali di regolare esistenza e di buon funzionamento tecnico.

Le società francesi anonime o in accomandita devono avere un capitale di almeno due milioni di franchi. La registrazione è subordinata ad un deposito presso la Cassa depositi, non inferiore a mezzo milione di

franchi. Per le Società mutue o tontinarie il deposito è solo del quarto del fondo di primo impianto con un minimo di franchi 50,000 e con un massimo di franchi 500,000.

Codesti depositi sono provvisori: vengono restituiti alle imprese a registrazione ottenuta o registrazione negata. Le imprese di assicurazione sulla vita devono costituire le riserve relative alle operazioni che esercitano e devono ogni anno esibire al Ministero della Previdenza il confronto fra la mortalità reale dei loro assicurati e la mortalità preveduta dalle tavole di mortalità, per il calcolo della riserva matematica, con il confronto fra il tasso dei loro investimenti reali e quello ammesso dal Ministero. Ove si constatino scarti notevoli e continuati su questi elementi il Ministero può, ogni cinque anni, esigere una rettifica delle basi di calcolo; e le società devono costituire una riserva di garanzia per far fronte a questi scarti. Quando il Ministero constati che la Società funziona irregolarmente dichiara che la registrazione ha cessato di essere valida e l'impresa assicuratrice non può più funzionare.

* * *

L'Inghilterra lascia libero l'esercizio di ogni forma di assicurazione, ma regola, per quanto meno rigorosamente che la Francia, le assicurazioni sulla vita; e ciò perchè attribuisce ad esse una funzione sociale di risparmio.

L'esercizio dell'industria delle assicurazioni sulla durata della vita umana è regolato dalle tre leggi 9 agosto 1870, 24 luglio 1871, 6 agosto 1872. Per la legge del 1870 (33 e 34 Vict chapt. 61), le Società di assicurazione sulla vita prima di cominciare i loro affari e per poter ottenere il così detto certificato di incorporazione (patente) devono depositare presso la ragioneria della *Court of chancery* 20 mila sterline, impiegate in titoli, che sono restituite alla Società allorché queste dimostrino di avere un capitale accumulato in premi di 40 mila sterline. Se le Società assicurano altri rischi oltre quelli sulla durata della vita umana devono mantenere la gestione di questa ultima forma di assicurazione assolutamente distinta da quella delle altre, e le attività e i fondi del ramo vita non possono, per alcuna ragione essere rivolti a soddisfare obblighi di altra natura.

Le più assidue cure del legislatore inglese tendono a garantire la maggiore pubblicità. Le società debbono compilare i loro

bilanci e prospetti della loro attività e passività, ogni anno, secondo moduli allegati alla legge stessa e preordinati in modo da obbligare le imprese a fornire dati precisi sulle loro condizioni finanziarie. Ogni quinquennio, poi l'impresa deve fare eseguire da un *actuary* un'inchiesta sulla sua situazione finanziaria e compilare un bilancio tecnico secondo il modulo di legge, e cioè un bilancio nel quale « il patrimonio della società, unito al valore attuale delle sue entrate prevedibili sia posto a raffronto coi suoi debiti presenti e col valore attuale dei suoi impegni per l'avvenire ».

Le Società devono esibire anche la loro tavola di mortalità ed il saggio di interessi assunti per i loro calcoli. Il bilancio annuale, la situazione attiva e passiva delle Società ed il loro bilancio tecnico devono essere entro nove mesi, stampati, depositati presso il Ministero del commercio e inviati ad ogni azionista e ad ogni assicurato.

Le società non possono fondersi, nè l'una può cedere il suo esercizio all'altra se non previa autorizzazione della *Court of chancery*. Copia della domanda di fusione è trasmessa a tutti gli assicurati delle due o più società che si fondono e se si tratta di cessione a tutti gli assicurati della società cedente. Quando un numero di assicurati che rappresentino un decimo delle somme assicurate presso le società che chiedono di fondersi, nel caso di fusione, o un decimo delle somme assicurate presso la società cedente in caso di cessione, si oppongano alla richiesta, la Corte deve negare l'autorizzazione alla fusione o alla cessione. Su istanza poi di uno o più assicurati ed azionisti, la Corte può, dopo l'esame dei conti e degli impegni futuri della Società, rispetto ai contratti vigenti, decretare lo scioglimento di essa, quando la ritenga insolvente.

* * *

Per quanto passi tra le più liberali in materia, di fronte a quella di altri paesi, la legislazione ungherese ha anche essa le sue cautele. In Ungheria per il codice di commercio del 1875 l'esistenza delle imprese assicuratrici è subordinata alla registrazione presso il tribunale civile. Norme severe regolano le imprese assicuratrici, siano società per azioni o associazioni mutue; chiamate queste ultime consorzi. L'impresa assicuratrice che voglia ottenere la registrazione deve provare di possedere un capitale di fondazione di 100 mila fiorini, effettivamente versato, per ognuno dei rami

di assicurazione che intende esercitare; e deve contemporaneamente indicare le norme fondamentali sui modi di impiego del capitale di fondazione e della riserva dei rami in corso: norme che sono poi pubblicate a cura del Tribunale. Ove le imprese intendano mutarle non lo possono sino a quando non abbiano ottenuto dal Tribunale la registrazione delle norme da sostituirsi, e queste anche vanno rese pubbliche.

Per ottenere la registrazione inoltre le imprese assicuratrici sulla vita devono indicare le tabelle di mortalità ed il saggio d'interesse in base ai quali intendono computare le riserve dei premi (rischi in corso e danni non liquidati). Questi dati restano depositati presso il Tribunale e ognuno può averne copia.

Le riserve dei premi per l'assicurazione sulla vita devono essere necessariamente impiegate: in mutui con ipoteca sino alla metà del valore dello immobile; in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato; in cartelle fondiari quotate alla borsa di Budapest; in mutui sopra pegno di polizze di assicurazione sulla vita della impresa medesima, o dei titoli sopra indicati. Le imprese di assicurazione sulla vita devono ogni anno depositare al tribunale i loro bilanci e le loro situazioni attive e passive. Le norme per la compilazione dei bilanci e delle situazioni sono minuziosamente stabilite dagli articoli 458 e 459 del Codice di commercio, e ne risulta l'obbligo per le imprese assicuratrici di compilare ogni anno il loro bilancio tecnico « di computare cioè, in base alle tabelle di mortalità e alla misura di interessi adottata, il valore attuale degli impegni e degli introiti futuri ». Gli amministratori delle imprese assicuratrici che contravvenissero a codeste disposizioni sono sottoposti alla privazione della libertà personale per un termine massimo di tre mesi, e quando concorrano circostanze attenuanti ad una multa sino a 1000 fi rini.

* * *

Un sistema di vigilanza governativa anche esso rigoroso vige in Austria. La materia fu sino al 1880 regolata dalla patente imperiale del 23 novembre 1852: in quell'anno intervenne una ordinanza dei ministri dell'interno, delle finanze, della giustizia e del commercio, che ha valore di legge: il 5 marzo 1896, infine, un regolamento si propose di rendere più agile e più moderna la legislazione.

È in facoltà del ministro dell'interno

di concedere o revocare l'autorizzazione alle imprese assicuratrici ed è in sua facoltà lo imporre o meno l'obbligo della cauzione, secondo le garanzie che presenta l'impresa che richiede l'autorizzazione. Norme precise regolano la costituzione del capitale azionario; non sono ammesse azioni al portatore se non librate per intero; sulle nominative è obbligatorio un versamento di almeno il 30 per cento e la quota residua deve essere garantita da cambiali. Le tariffe e i calcoli su cui sono basate devono essere comunicate al Ministero e quelle dei premi netti approvati, previo esame tecnico del Governo, che deve anche approvare le condizioni generali della polizza di assicurazione. Le imprese assicuratrici non possono fare operazioni diverse dal loro fine. E' lasciata agli statuti la facoltà di determinare il modo di collocamento dei fondi; quando gli statuti non provvedano sarà determinato dal Governo il modo di collocamento dei fondi; ma sono tassativi i modi di impiego della riserva matematica.

Lo Stato vigila particolarmente sul calcolo della riserva dei premi, sul collocamento dei capitali che sono destinati a garantirli, sui conti delle operazioni, sui bilanci e sui resoconti, i quali devono essere il più che possibile esatti, chiari e completi.

Sino al 1901 nella Confederazione germanica ciascuno degli Stati dettava norme per l'esercizio delle assicurazioni. La legge del 12 maggio 1901 provide alla istituzione di un ufficio imperiale di vigilanza sulle assicurazioni private, i cui componenti sono in parte nominati dall'Imperatore e in parte eletti dal Consiglio federale. L'Ufficio è assistito da un Comitato di tecnici in materia di assicurazione. Contro le deliberazioni dell'Ufficio imperiale è ammesso il ricorso ad un Consiglio di appello, o di ricorso, composto di due membri del Comitato, di un funzionario dell'ordine giudiziario e di un funzionario del più alto tribunale amministrativo. Le decisioni sono prese in contraddittorio degli interessati e in pubblica udienza.

La vigilanza sull'esercizio delle assicurazioni, specialmente su quelle delle assicurazioni vita, è regolata con prescrizioni precise e rigorose.

L'ordinamento tecnico delle imprese assicuratrici e sinanco la loro amministrazione tecnica sono soggette al controllo dell'Ufficio imperiale. Perchè possano otte-

nere l'autorizzazione necessaria alla loro esistenza, le imprese assicuratrici sulla vita umana devono esibire il piano tecnico dei loro affari, le tariffe dei premi (indicando con quali criteri li hanno computati, il saggio d'interesse che hanno preso a base del calcolo e l'ammontare dei premi netti) le tabelle di mortalità e determinare le condizioni generali di assicurazione. L'ufficio, in base a questi elementi, accorda o meno l'autorizzazione, che verrà rifiutata non solo quando il piano degli affari è contrario alle prescrizioni della legge, ma anche quando non appaiano sufficientemente garantiti gli interessi degli assicurati. L'ufficio decide se sia da richiedere alle imprese assicuratrici una conveniente cauzione o pur no.

L'Ufficio imperiale non si limita solo ad autorizzare o meno le imprese nazionali a funzionare, poichè esercita la sua vigilanza anche sulla loro gestione. Può quindi, in ogni tempo, emanare le disposizioni necessarie a far cessare inconvenienti dannosi o pregiudizievole agli interessi degli assicurati; onde gli è data facoltà di convocare di ufficio le assemblee dei soci, e di ordinarne la convocazione facendo assistere alle adunanze suoi rappresentanti. Le riserve devono essere impiegate nei modi tassativamente indicati dalla legge; e quando una impresa contravvenga agli obblighi cui è tenuta od allorchè vi sia da temere che gli interessi degli assicurati corrano pericolo l'Ufficio imperiale può vietare che le operazioni siano continuate.

Rigorosa è la vigilanza cui sono sottoposte le imprese assicuratrici nella Confederazione svizzera. Per la legge federale del 15 ottobre 1885, n. 205, e nei modi indicati nel regolamento 12 ottobre 1886, le imprese assicuratrici che operano in Svizzera sono sottoposte alsindacato del Consiglio federale, che lo esercita a mezzo di un ufficio, che consta di un direttore e di tre capidivisione (vigilanza amministrativa e finanziaria; matematica e tecnica; giuridica). Nessuna impresa assicuratrice può iniziare le sue operazioni se non ha ottenuta l'autorizzazione governativa e questa non si concede se non previo versamento della cauzione fissata dal Consiglio federale, la quale può essere versata in contanti alla Cassa federale o in titoli valutati dal dipartimento del commercio, ed esame dei documenti indicanti le basi fondamentali e le condizioni generali dell'impresa. Le imprese che assicurano

rischi sulla durata della vita umana devono anche comunicare al Consiglio le tabelle di mortalità indicando quale saggio d'interesse fu assunto a base dei calcoli, come furono calcolati i premi netti e di quali elementi si compongono i carichi, nonché le basi ed il metodo del calcolo della riserva ed il metodo di riparto dei premi. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, ogni impresa di assicurazione sulla vita deve presentare un rendiconto per ciascun modo di assicurazione, ed il conto annuale, compilati l'uno e l'altro nei modi di legge. Ove il Consiglio federale lo richieda le società devono presentare libri, registri ed ogni altro documento amministrativo, che mettano in grado il Consiglio stesso di adottare i provvedimenti richiesti nell'interesse dell'azienda e di quello degli assicurati, provvedimenti che possono giungere fino al divieto di compiere nuove operazioni quando siano venute a mancare le garanzie che la legge richiede a tutela degli assicurati.

Sino a pochi anni or sono la Spagna, non sottoponeva a vigilanza alcuna le imprese assicuratrici, che erano governate dal codice di commercio del 1885 al modo medesimo delle anonime (articoli 117 e 123 Codice di Commercio).

Lo stesso codice dava le norme generali dei vari contratti, e colla legge di bilancio del 5 agosto 1893 (art. 32) si disponeva che le Società spagnuole e le straniere dovevano prestare una cauzione pari al 20 per cento dei premi riscossi nell'esercizio precedente, cauzione che poteva essere prestata anche in immobili. Colla legge del 14 maggio 1908 si mutò sistema e si sancirono norme di vigilanza abbastanza minuziose. Le imprese di assicurazione devono ottenere dal Ministero di agricoltura l'iscrizione in un apposito registro e per conseguirla debbono esibire l'atto costitutivo, lo statuto, i modelli delle polizze, le tariffe e le loro basi di calcolo, le tavole di mortalità colla indicazione del saggio di interesse, su cui sono state compilate, il piano per le riserve matematiche, e devono depositare una cauzione in contanti o in titoli presso la Cassa generale dei depositi o presso il Banco di Spagna. Quando le condizioni di polizza e l'ordinamento tecnico delle imprese assicuratrici danno luogo a dubbi la domanda di registrazione è respinta e le imprese non possono fare operazioni. In questo caso la cauzione è restituita. Il ministro di agricoltura decide, entro tre mesi dalla domanda di registrazione, e se questa

è accolta l'impresa avrà imputata la cauzione già depositata nelle riserve matematiche o di garanzia prescritte dalla legge. Ogni annuncio o prospetto o foglio di pubblicità che le imprese vogliono diffondere deve essere sottoposto all'approvazione preventiva del Ministero. Ogni anno le imprese assicuratrici devono pubblicare, unitamente al bilancio, che sarà redatto secondo i moduli stabiliti dal Ministero, una relazione sulla loro situazione e sulle operazioni compiute, che deve essere stampata e distribuita a tutti gli azionisti e a coloro tra gli assicurati che ne faranno richiesta. Le imprese di assicurazione sulla vita devono impiegare le riserve matematiche nei modi di legge. Il Ministero esercita, inoltre, a mezzo di una Giunta consultiva delle assicurazioni (della quale fanno parte anche i rappresentanti delle imprese) e mediante un Ufficio d'ispezione delle assicurazioni, la sorveglianza sulla gestione delle imprese e si riserva la facoltà, che gli viene dalla legge, di nominare un corpo di agenti giurati il cui intervento sarebbe, ove fosse esso istituito, indispensabile alla validità dei contratti di assicurazione.

* * *

In Russia l'esistenza di ogni impresa assicuratrice è subordinata all'autorizzazione governativa, la quale può essere in ogni tempo revocata. Per ottenerla, l'impresa deve prestare una cauzione di rubli 500 mila. Un Consiglio, istituito presso il Ministero dell'interno, è, in virtù del decreto 6 giugno 1894, chiamato a vigilare la esecuzione degli obblighi incombenti per legge o pei loro statuti alle Società o alle Compagnie e di richiamarvi quando se ne siano allontanati; di vigilare la conservazione ed il regolare impiego dei capitali delle imprese assicuratrici, di rivedere i rendiconti e i bilanci; di esaminare, accogliendo o modificando, gli statuti delle nuove Società e le modifiche degli statuti delle Società esistenti; di esaminare le condizioni delle polizze, i piani di assicurazione sulla vita o le modifiche ad essi; di rivedere le tabelle di mortalità ed il calcolo per le riserve dei premi; di stabilire la forma dei resoconti e dei bilanci; di ordinare ispezioni e di controllarne i risultati.

Le ispezioni, che possono anche essere chieste dagli azionisti o dagli assicurati, servono a constatare l'esistenza dei capitali, i loro modi di impiego e la regolarità delle riserve. In caso di liquidazione, qui come

in Austria, è nominato un commissario governativo con pieni poteri. La formazione delle riserve è determinata in modo preciso.

Anche la Danimarca esercita mediante organi del potere centrale una vigilanza sulle imprese di assicurazione sulla vita umana; così pure la Svezia (legge 31 agosto 1903).

La Norvegia non ha alcuna legge sulle assicurazioni.

La non ingerenza è, poi, adottata nel Belgio (legge 11 giugno 1874); in Olanda (Codice di commercio 1838); in Portogallo (Codice di commercio 1888); in Rumania (Codice di commercio 1887) e in generale negli Stati del centro e nel sud America.

Nell'Unione americana del Nord le leggi sulle assicurazioni sono tante quanti gli Stati, ma poichè alcune poco differiscono, ed altre quasi si uniformano a quella dello Stato di New-York, sarà opportuno per l'economia del lavoro di limitarsi a questa soltanto.

Il Senato designa ed il governatore dello Stato di New-York nomina per tre anni un sovrintendente delle assicurazioni, che è a capo di uno speciale dipartimento. Perchè una Compagnia assicuratrice possa sorgere è indispensabile la riunione a tal fine di almeno tredici persone e che l'impresa abbia un capitale non inferiore a 100 mila dollari. Tale somma deve essere depositata presso il Dipartimento delle assicurazioni quale cauzione assieme allo Statuto sociale. La domanda è trasmessa dall'intendente all'*attorney general*, il quale deve accertare la regolarità e la legalità della costituzione sociale, e constatate che le abbia, apporre il nulla osta a tergo della domanda, rinviandola al sovrintendente, che autorizza la compagnia ad iniziare le sue operazioni. Il capitale delle società o compagnie assicuratrici deve essere esclusivamente impiegato in titoli pubblici o negli altri previsti dalla legge del 1906.

Nei primi due mesi dell'anno ogni società deve presentare all'Ufficio delle assicurazioni un resoconto il più che possibile particolareggiato delle operazioni dell'anno precedente e un prospetto analitico della situazione della società alla fine dell'anno. Ove da siffatti o da altri elementi il sovrintendente sia indotto a dubitare della solidità e della regolarità di un'azienda assicuratrice ordina un'ispezione. Se da essa le irregolarità o i disordini o i dubbi sulla

consistenza del patrimonio sociale risultino fondati, ne riferisce all'*attorney general*, il quale inizia un procedimento innanzi alla Corte suprema dello Stato di New-York che invita l'impresa a presentare le sue deduzioni. Se la Corte suprema crede che le condizioni della impresa siano tali da richiederlo, ordina lo scioglimento e la liquidazione della medesima.

Queste che sono le disposizioni fondamentali della legge del 1892, sono adottate in quasi tutti gli Stati dell'Unione Americana del Nord.

Lo Stato di New York ha dal 1906 una legislazione speciale più minuta e più rigorosa, venuta in seguito all'inchiesta parlamentare ordinata nel luglio del 1905, col mandato di indagare e di esaminare le operazioni e gli affari delle Compagnie di assicurazione sulla vita, dopo i gravissimi inconvenienti cui dettero luogo gli abusi delle medesime. L'inchiesta rivelò disordini tali che una riforma in senso restrittivo s'impose. La nuova legge regola il tempo e il modo di nomina dei direttori delle Compagnie, punisce gli abbuoni o deduzioni di qualunque premio che tendano a far sottoscrivere una polizza di assicurazione; proibisce con gravi penalità per i contravventori le spese a scopi politici; commina pene gravi per chi abbia alterate le risultanze contabili, persegue con pene anche chi per conto di una Compagnia procura, tranne che con regolare istanza, d'influire sul Parlamento pro o contro una qualche legge. I capitali e gli utili accumulati dovranno essere impiegati esclusivamente in titoli o in obbligazioni di uno degli Stati della Confederazione, oppure in titoli emessi da una città, un comune o un distretto scolastico. È limitato l'acquisto degli stabili. È prescritto che nessuna Compagnia può esporsi ad un rischio od azzardo qualsiasi per un ammontare maggiore del 10 per cento del capitale e degli utili. È data facoltà al sovrintendente di ordinare tutte le ispezioni che gli parranno opportune. Qualora un azionista, o un assicurato o creditore riconosciuto tale in giudizio, notifici con dichiarazione scritta e giurata al sovrintendente fattiche sono a sua conoscenza o a conoscenza di persone i cui nomi sono uniti alla denuncia, quegli potrà, ove i fatti denunciati gli sembrino tali da richiederlo, ordinare un'ispezione. Le relazioni e i resoconti delle imprese dovranno essere fatte su modelli compilati dal sovrintendente. Le relazioni delle Compagnie il cui capitale si compone in tutto

o in parte di obbligazioni (*notes*) dovranno indicare l'ammontare delle obbligazioni che originariamente servono a costituire il capitale e la quantità di esse che rimane da pagare. Le relazioni delle Compagnie estere dovranno contenere la situazione degli affari compiuti da o per conto di esse negli Stati Uniti, a garanzia di tutti i possessori di polizze che vi risiedono. Le Compagnie esistenti all'atto dell'entrata in vigore della legge, che avessero statuti non conformi alla legge dovranno uniformarli ad essa.

Ogni compagnia che violi qualunque disposizione della legge sulle assicurazioni sarà ritenuta colpevole di reato. Le polizze dovranno contenere l'intero contratto tra le parti e non è ammessa da parte dello assicurato qualsiasi rinuncia ai suoi diritti. È considerata come reato ogni specie di pubblicità in cui contrariamente al vero si esagerino o si travisino le condizioni di polizza.

Nessuna compagnia potrà trattare affari di assicurazione sino a che non sia stato interamente versato il capitale, quando sia compagnia per azioni, o, se è mutua se, almeno 500 persone non abbiano sottoscritto per un *minimum* di un milione di dollari di assicurazioni sulla loro vita ed abbia ciascuno versato in contanti un intero premio annuale per l'assicurazione sottoscrittane, in entrambi i casi, sino a che non siano depositati presso il sovrintendente delle assicurazioni 100 mila dollari in titoli prescritti dalla legge; e se la compagnia esercita più rami di assicurazione il deposito dovrà aumentare a 200 mila dollari. I titoli saranno custoditi dal sovrintendente a vantaggio e protezione e come garanzia dei possessori di polizze della compagnia.

Ogni compagnia d'assicurazione sulla vita deve per ogni polizza emessa, a partire dal 1° gennaio 1907, provvedere che la proporzione degli utili accumulati sopra la detta polizza sia accertata e distribuita annualmente a chi ne ha diritto. Il sovrintendente delle assicurazioni farà ogni anno valutazione di tutte le polizze in corso, delle rispettive aggiunte, dei dividendi non pagati e di tutte le altre obbligazioni di ogni compagnia di assicurazione sulla vita che esercita nello Stato.

Tutte le valutazioni fatte da lui o per suo ordine saranno fatte sulla base del premio netto. La misura minima legale per i contratti stipulati avanti il 1° gennaio 1901 sarà la tavola di mortalità degli attuari o dell'esperienza della compagnia, combinata con l'interesse del 4 % all'anno; pei contratti

stipulati dal detto giorno in poi, invece, sarà la tavola di mortalità della esperienza americana con l'interesse del 3 ½ per cento per anno, con una valutazione minima legale fissata per legge. Il sovrintendente può variare le misure dell'interesse e della mortalità in caso di compagnie di paesi esteri pei contratti da esse stipulati in paesi diversi dagli Stati Uniti ed accettare l'approvazione dell'Ufficio di assicurazione di ogni altro Stato o paese se eseguita in base ed in armonia con le misure quivi prescritte, se quello Stato usa eguale trattamento per le valutazioni del sovrintendente.

Nessuna compagnia di assicurazione sulla vita può fare qualsiasi discriminazione a favore delle persone della medesima classe o della medesima condizione di vita, sia per l'ammontare del premio, messo a carico, sia per ogni rimborso di premio, di dividendi o di altri vantaggi, nè potrà pagare o consentire, al fine di indurre qualunque persona ad assicurarsi, qualsiasi abbuono di premio o qualunque forma speciale o vantaggio non specificato nella polizza. Non è possibile dichiarare prescritta o decaduta una polizza senza preventivo avviso all'interessato, col l'invito a mettersi in regola pel pagamento dei premi arretrati.

È limitata l'emissione delle nuove polizze in ragione dell'ammontare delle assicurazioni precedenti, se queste superano i 50 milioni di dollari e sono inferiori a 100 milioni di dollari a non più del 30 per cento di esse; se superano 100 milioni di dollari a sono inferiori a 300 milioni di dollari a non più del 25 per cento di esse, se superano i 300 milioni di dollari a non più del 20 per cento di esse; se superano i 600 milioni di dollari ma non toccano il miliardo a non più del 15 per cento di esse; se le assicurazioni precedenti superano il miliardo di dollari non potranno essere emesse nuove polizze per più di 150 milioni di dollari.

Nessuna compagnia può spendere in commissioni per premi del primo anno, in compensi od altre forme di retribuzioni ai produttori, per visite mediche ed anticipazioni ad agenti, un ammontare eccedente nell'insieme i caricamenti dei premi.

Gli stipendi agli impiegati ed agli agenti non possono mai superare la somma di lire 25 mila in un anno, tranne speciale autorizzazione. Nessuna spesa superiore alle 500 lire potrà essere fatta senza che sia accompagnata da un documento giustificativo dal quale risulti che la spesa è fatta nell'interesse della Compagnia.

Le compagnie non possono impiegare le loro attività patrimoniali che in titoli di Stato o municipali e per un terzo in obbligazioni con solida garanzia. Quelle che al 1° giugno 1906 avessero posseduto titoli diversi dai precedenti erano in obbligo di disfarsene nel periodo massimo di 5 anni, secondo un piano di trasformazione di tali investimenti prescritto dal sovrintendente.

* * *

Proponendovi di far assumere dallo Stato, in regime di monopolio, l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana noi non intendiamo, anzitutto, creare un nuovo organo della burocrazia statale, ma una vera e propria impresa, con carattere mercantile, che non differisca dalle similari se non in quanto la proprietà ne appartenga allo Stato, invece che ad azionisti od a soci. Il fatto che questa impresa sia dello Stato non implica ch'essa abbia carattere diverso dalle private; per noi anzi l'unica differenza è in quella del proprietario che qui non è un privato. Ciò che ci proponiamo di raggiungere colle disposizioni relative all'autonomia dell'Istituto; alla sua gestione; alle funzioni dei suoi organi amministrativi e di sindacato; ai diritti e doveri dei suoi impiegati, che in nulla abbiamo voluto assimilare a quelli dello Stato, e che proponiamo siano assunti con contratti a tempo, rescindibili e revocabili; e sopra tutto alla larghezza che è assegnata ai poteri degli amministratori, cui nessun intralcio, nessuno ostacolo è preventivamente opposto.

Gli amministratori, scelti in proporzione elevata tra semplici cittadini, che abbiano dato prova di capacità tecnica e amministrativa, possono provvedere sotto la loro responsabilità e nella loro competenza alla gestione degli affari non altrimenti di quanto farebbero gli amministratori di un'anonima, coll'aggiunta della maggior garanzia di una vigilanza superiore, che se non è controllo continuo, minuto, opprimente e paralizzante è, all'infuori di ogni ingerenza politica o parlamentare, pur sempre una garanzia di più nello interesse degli assicurati. Con eguale larghezza, con eguale mancanza di vincoli si provvede alla produzione degli affari. Le disposizioni che verremo man mano illustrando vi diranno come siamo riusciti a tradurre in atto queste nostre intenzioni.

L'articolo 1° stabilisce il monopolio delle assicurazioni sulla durata della vita umana.

Abbiamo voluto espressamente dire assicurazioni sulla durata della vita umana, affinché non si ingenerassero confusioni intorno al campo di applicabilità della nuova legge. Come è noto, il codice di commercio, negli articoli 417 e 419, definisce l'assicurazione sulla vita come quella che importa l'obbligo di pagare una somma di danaro secondo la durata o gli eventi della vita di una o più persone: concetto questo che comprende anche le assicurazioni contro le malattie e l'invalidità, le disgrazie accidentali e gl'infortuni, perchè riferibili agli eventi della vita umana, mentre noi abbiamo creduto di limitare la esclusività dell'esercizio statale alle sole assicurazioni sulla durata della vita umana, che hanno il loro fondamento nel risparmio destinato ad impegni a lunga scadenza e presentano maggiore costanza e regolarità, il che ne rende sicura e non difficile la gestione.

Per le operazioni che riflettono la durata della vita umana l'esercizio è riservato esclusivamente all'Istituto, senza limitazione alcuna, così per le forme ora praticate come per quelle che potranno in seguito praticarsi.

Il carattere di azienda industriale si è voluto assicurare dando personalità giuridica distinta e gestione autonoma all'Istituto, carattere che abbiamo meglio voluto precisare lasciando il compito di provvedere al funzionamento della impresa allo Statuto, il quale è proposto dal Consiglio di amministrazione che è organo autonomo e non governativo. La vigilanza del Ministero di agricoltura nulla toglie all'autonomia dell'ente, in quanto non riguarda le funzioni diremo così industriali del Consiglio di amministrazione, cui, per il successivo articolo 8 sono lasciate tutte le facoltà necessarie ed opportune perchè l'azienda possa vivere di vita propria, e tendere liberamente ai fini per i quali è creata.

Lo Stato avoca a sè, si è detto, l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana in tutte le loro possibili forme; ma le disposizioni dell'articolo 1° non si estendono a quegli Istituti che pur proponendosi l'esercizio delle assicurazioni sulla vita non vanno assoggettati al divieto comune o perchè sono regolati da leggi speciali o per altre ragioni.

Così l'articolo 3° dispone che restino esclusi:

1° Gli Istituti di previdenza destinati per legge a provvedere a trattamenti di quiescenza o di pensione, come ad esempio

la Cassa nazionale di previdenza solo per quanto riguarda assegnazioni di pensioni d'invalidità o di vecchiaia, e le istituzioni amministrate dalla Cassa depositi e prestiti;

2° Le Società di mutuo soccorso e le Casse più umili di previdenza. Giacchè sarebbe difficile definire esattamente questi Istituti, ad evitare che sotto simili forme si nascondano imprese alle quali la legge dovrebbe essere applicata si assume come criterio di distinzione la misura della somma assicurata col fine anche di non arrestare di un tratto l'esercizio della più modesta mutualità. Per le stesse ragioni i disegni di legge degli onorevoli Rava e Raineri escludevano dal regime generale di vigilanza governativa, cui assoggettavano il primo tutte le imprese assicuratrici e il secondo solo quelle sulla vita, questi Istituti assumendo come criterio di distinzione una somma assicurata più alta di quella che qui si propone. L'onorevole Rava (lettera *d* dell'articolo 5 del disegno di legge del 1903) fissava a lire 1,000 i capitali assicurati e le pensioni a lire 200. Il disegno di legge del precedente Ministero (numero 2 dell'articolo 3 del disegno di legge 27 febbraio 1911, n. 801) lasciava il capitale assicurato a lire 1,000 ma portava la rendita vitalizia a lire 400.

Pur rispettando il principio, noi abbiamo creduto conveniente di ridurre la somma assicurata a 500 lire e la rendita vitalizia a 200 lire e ciò perchè una maggiore misura mentre era prima necessaria, data la mancanza di forme popolari di assicurazione e quando la pratica di questa specie di previdenza era essenzialmente ed esclusivamente delle classi più agiate, diventerebbe ora inutile dati i fini che si propone l'Istituto nazionale.

Nè con ciò si potrà dire che le presenti disposizioni hanno per effetto di distogliere il risparmio popolare dai fini della previdenza, chè anzi l'Istituto nazionale dovrà specialmente proporsi di allargare il campo della produzione sino ai più numerosi strati della popolazione, alla classi lavoratrici e alle più basse zone delle medie, cercando di proporre forme di previdenza convenienti ai redditi e ai bisogni della parte più cospicua della popolazione italiana, nella quale, tranne che da istituti tontinari, non fu sinora esercitata alcuna azione eccitatrice alla previdenza. L'esempio delle polizze popolari, il cui uso è così largo e generale nei paesi anglo-sassoni servirà di ammaestramento e di guida all'opera di propaganda

e di produzione del nostro Istituto. Largo vantaggio avranno le classi popolari, e l'Istituto dalla istituzione di libretti di assicurazione destinati a raccogliere versamenti volontari fatti in ogni tempo e senza formalità alcuna per costituzione di rendite vitalizie, di doti o di capitali differiti e, con determinate cautele, di sussidi in caso di morte.

3° Le amministrazioni pubbliche e le aziende private in quanto provvedono direttamente al trattamento di quiescenza o a sussidi in caso di morte per il loro personale. È naturale che alle amministrazioni pubbliche e alle aziende private che già provvedono al trattamento di riposo dei loro dipendenti sia lasciata facoltà di continuare nei loro fini.

L'articolo 8 del presente disegno di legge però lascia adito alle amministrazioni pubbliche e alle aziende private che intendano farlo di contrarre coll'Istituto nazionale forme di assicurazione collettiva, mediante le quali potrebbero cedere all'Istituto gli oneri che li aggravano, poichè è lasciata al Consiglio di amministrazione facoltà di accettare le proposte di assicurazione collettiva con condizioni anche più vantaggiose di quelle ordinarie. È questa una via che le amministrazioni pubbliche e le aziende private potranno seguire con vero loro vantaggio. L'onere delle pensioni è per le pubbliche amministrazioni ormai assai grave e grave sempre più diventerà col passare degli anni, dato lo sviluppo continuo delle funzioni attribuite agli enti locali e quindi l'aumento del loro personale. L'accentrare in un solo istituto di Stato il servizio delle pensioni, cui sono obbligati gli enti locali, ridurrebbe notevolmente il carico vitalizio degli stessi ed avvantaggerebbe anche la classe degli impiegati mentre potrebbe servire ad una maggiore libertà di rapporti fra amministrazione e personale dipendente.

4° I contratti vitalizi stipulati da privati a norma del Codice civile.

L'articolo 2 tende a mettere al sicuro lo Stato dalle possibili liti temerarie. Se lo Stato ha il diritto di avocare a sè l'esercizio di una forma di attività economica, sarebbe illogico ammettere nei privati il diritto di richiedere indennità o compensi per le conseguenze di qualunque specie che potessero derivare dall'esercizio di quel diritto. Lo Stato non si avvantaggia in nulla dalla passata gestione delle imprese assicuratrici e in nulla entra nei rapporti fra esse e i loro assicurati: non riscatta e quindi non assume

obblighi come non acquista diritti. Assumendo l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana, da oggi in poi deve restare estraneo al passato, che non lo riguarda. I rapporti fra assicurati e assicuratori sono regolati dai contratti che tra loro intercedono; alle parti il diritto e l'obbligo della reciproca esecuzione.

L'articolo 4 è una necessaria conseguenza delle disposizioni dell'articolo 1, in quanto dichiara fatti in frode alla presente legge e quindi privi di ogni effetto giuridico tutti i contratti conchiusi da Società o da privati dopo l'entrata in vigore della legge che avoca allo Stato l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana, e stabilisce le sanzioni necessarie ad evitare le frodi stesse. Naturalmente si fa salvo il diritto dei cittadini italiani, che abbiano all'estero residenza effettiva da oltre un anno, di assicurarsi presso imprese estere, quando la circostanza della loro residenza effettiva risulti da attestazione consolare apposta sulla polizza. Un paese che ha emigrazione così nutrita e vere legioni dei suoi figli all'estero, deve guardare con benevolo occhio lo sviluppo dello spirito di previdenza tra i suoi emigrati.

Il provento delle multe è destinato alla Cassa nazionale di previdenza e sarà attribuito al fondo delle pensioni operaie. La bontà del fine dà così pregio al provvedimento.

La costituzione del Consiglio di amministrazione, quale risulta dall'articolo 5, serve a meglio consacrare, come si è detto, la natura industriale dell'azienda. Quattro cittadini di riconosciuta competenza ed assolutamente estranei all'amministrazione dello Stato sono chiamati a farne parte: la pratica che essi hanno precedentemente acquistata negli affari è una sicura garanzia per l'amministrazione dell'Istituto. Le due amministrazioni principalmente interessate, quella dell'agricoltura, industria e commercio e del tesoro, hanno i loro rappresentanti nel Consiglio di amministrazione dell'ente, in due funzionari superiori per ciascuna.

Il Direttore Generale della Cassa Nazionale di Previdenza è chiamato a far parte dell'amministrazione, oltre che per la sua competenza, per la destinazione che ci proponiamo di dare agli utili dell'Istituto Nazionale destinandoli al servizio delle pensioni operaie.

Il Direttore Generale dell'Istituto interviene alle riunioni del Consiglio con voto consultivo: ciò è naturale data la sua posi-

zione e la conoscenza ch'egli deve avere degli affari; non è parso opportuno farvelo intervenire in diversa forma per lasciare al consiglio di amministrazione piena responsabilità delle sue deliberazioni.

La scelta del Presidente fra i tecnici e non fra funzionari serve a rinsaldare il carattere mercantile dell'Istituto.

L'articolo 6^o deferisce allo Statuto lo stabilire intorno alla durata in carica, alla eventuale revoca e al modo di remunerazione dei consiglieri.

Il Consiglio di amministrazione non può continuamente essere riunito. Era quindi giusto che nel suo seno si eleggesse un comitato permanente che lo rappresentasse normalmente negli intervalli delle sessioni.

A ciò provvede l'articolo 7

Le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono in linea generale determinate dall'articolo 8. Si lascia al Consiglio di amministrazione la facoltà di proporre al Ministero di agricoltura, industria e commercio lo Statuto dell'ente, perchè questo atto costitutivo e fondamentale nasca dai liberi dibattiti fra persone di riconosciuta competenza e pratica tecnica e non sia atto del potere esecutivo. Come per una privata compagnia, il Consiglio di amministrazione ha larghissimi poteri: fissa le tariffe dei premi, delibera sulle proposte di contratti collettivi, sui regolamenti interni di amministrazione sulla gestione e l'impiego dei fondi; sugli accantonamenti per la riserva matematica e per quelle di garanzia; sui bilanci; sulla compartecipazione del personale agli utili e infine su tutti gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione. La larghezza che è lasciata ai poteri del Consiglio di amministrazione è necessario complemento del concetto di fare della nostra un'azienda puramente mercantile. Il Consiglio potrà accogliere tutte le proposte che crederà opportune ed utili, assicurazioni collettive, riassicurazioni, cessioni di assicurazioni in corso e via dicendo.

La legge non precisa e in materia precisare equivarrebbe a schematizzare, a dare all'amministrazione rigidità burocratica e non quella agilità commerciale che è indispensabile per una buona riuscita dell'impresa.

L'esercizio delle attribuzioni del Consiglio di amministrazione è demandata allo Statuto.

La nomina e le garanzie del Direttore Generale sono regolate dall'art. 9. Trattandosi di un ufficio di così alta importanza

è giusto che chi lo copre abbia le necessarie garanzie. A ciò provvede l'ultimo alinea dell'articolo stabilendo che il Direttore Generale non può essere nè rimosso nè sospeso se non mediante decreto reale, udito il Consiglio dei Ministri.

L'articolo 10 riguarda gli impiegati dello Istituto. Il pericolo che occorreva evitare era proprio quello delle creazioni di un organico burocratico e non industriale. Riteniamo che lo scopo è raggiunto con le disposizioni dell'articolo 10. Gli impiegati dello Istituto non sono nè potranno essere equiparati a quelli dello Stato; sono assunti con contratti a tempo determinato, rescindibili e rinnovabili a norma dello Statuto. La loro retribuzione sarà commisurata al tempo e al lavoro compiuto e potrà anche consistere parzialmente in una partecipazione agli utili; è escluso che possano avere trattamento di quiescenza e di riposo diverso da quello che nasca da una assicurazione che hanno obbligo di contrarre coll'Istituto. Nessuna differenza quindi fra gli impiegati dell'azienda di Stato e quelli di una qualunque compagnia privata di assicurazione, meno che per quanto dispone l'ultimo alinea dell'articolo a riguardo dei reati dei pubblici ufficiali; cosa ben naturale quando chi impieghi è lo Stato che ha bisogno di garantirsi contro ogni possibile infedeltà.

Oltre agli impiegati — e ai produttori, l'Istituto avrà i suoi incaricati di servizi speciali, medici, avvocati e via dicendo. A regolare i loro rapporti coll'amministrazione provvederà lo Statuto.

La disposizione del penultimo capoverso dell'articolo in discussione, stabilisce che saranno assunti con preferenza in servizio dell'Istituto coloro che prestino da tre anni servizio ininterrotto presso le imprese assicuratrici, sempre che il Consiglio di amministrazione li ritenga idonei. Se il triennio di servizio è richiesto ad evitare possibili invasioni dell'ultima ora, il fatto che la prima scelta degli impiegati deva di preferenza cadere fra quelli delle attuali compagnie da un lato torna a vantaggio dell'azienda stessa, che avrà personale già pratico degli affari e dall'altro permette ai buoni elementi delle compagnie di poter continuare a prestare la loro opera all'Istituto nazionale.

Gli agenti produttori saranno retribuiti esclusivamente, dispone l'articolo 2, con una provvigione proporzionata al numero e all'entità degli affari per mezzo di essi

conclusi. L'Istituto ha ogni interesse ad allargare la sfera della sua produzione e quindi, dato il modo della retribuzione fissato per i produttori, non ne ha alcuno a limitarne eccessivamente il numero. Virtualmente ogni cittadino può essere per l'Istituto un produttore; ma esso non potrà fare a meno di servirsi il più largamente possibile di coloro che hanno un lungo tirocinio, una lunga pratica in simil genere di affari e che hanno lavorato con le Compagnie durante lungo periodo di tempo. L'Istituto anzi fida principalmente sull'opera loro. I degni continueranno a produrre per lo Stato come hanno sinora prodotto per le Imprese, e dato lo sviluppo che l'ente di Stato si propone di dare alle Assicurazioni, stimolando ed allettando in ogni modo lo spirito della previdenza, specie nelle più umili classi, vi saranno affari per tutti.

Ma l'Istituto deve cercare di allargare il più che possa la sua base di azione, deve proporsi una propaganda che penetri nei più lontani e modesti paesi d'Italia, anche là dove l'ordinario produttore di affari non giunge per la scarsa probabilità di impiegare proficuamente l'opera sua. Ecco perchè l'Istituto conta di servirsi dell'opera dei notai, dei ricevitori del registro, degli agenti delle imposte, dei funzionari dei comuni, degli agenti postali: persone tutte che hanno continuo contatto col pubblico e che possono rendere alla previdenza veri servizi, suscitandone lo spirito di provvedere a bisogni futuri, in quanto non potrebbero sentirne parlare per altre vie.

E veniamo alle questioni di personale, le quali sono sempre le più acerbe; in quanto se anche piccole vengono spesso esagerate, o esacerbate.

Fortunatamente nel caso attuale si può dire che non esistono.

Il personale delle Compagnie è di due categorie: vi sono impiegati pagati a stipendio fisso con partecipazione o senza agli utili dell'impresa, e vi sono produttori, pagati a provvigione. Tanto producono, tanto in proporzione ricevono.

Quest'ultima classe, la più numerosa, la più insistente, la più esposta al pubblico, come lavora adesso per le Società, lavorerà per l'Istituto Nazionale. Che cosa viene a mutare? Gli agenti produttori devono fare ora un duplice lavoro: persuadere il pubblico ad assicurarsi, persuaderlo che la Compagnia cui si assicurano è solida. In avvenire il lavoro sarà più semplice: lo dovranno persuadere soltanto ad assicurarsi. Lo Sta-

to, quando si tratta di investimenti a lungo termine, rassicura sempre più di tutti.

Il nuovo Istituto non avrà alcun interesse a fare a meno dell'opera di buoni agenti produttori; e però avrà ogni interesse a conservare, se anche siano numerosi, quelli che ora vi sono. Più lavoreranno e più guadagneranno. Ciò che è da evitare, e in ciò il disegno di legge è esplicito, è che si formi una burocrazia, dove ora sono produttori liberi.

L'Istituto nazionale non deve rinunciare alla esperienza preziosa, di chi ha destinato la sua vita a forme così speciali di produzione, poichè in questa materia meno si muta e meglio è. L'ordinamento delle società attuali, soprattutto delle maggiori, è il prodotto di un lungo lavoro, di una selezione accurata, di una lunga esperienza. Così lo statuto e il regolamento si baseranno sopra tutto su quella esperienza e l'ordinamento dell'Istituto nazionale sarà quanto è più possibile rassomigliante a quello delle maggiori società che ora esercitano l'assicurazione.

A facilitare il servizio di riscossione dei premi e il pagamento delle indennità al penultimo capoverso dell'articolo 11 si dispone che esso sia fatto anche, in esenzione di spesa, dagli uffici postali e dalle ricevitorie del registro, il che permetterà di evitar le eccessive spese di personale e semplificherà di molto l'amministrazione.

Per l'articolo 12 le funzioni di sindaci sono affidate ad un Consigliere della Corte dei Conti, ad un referendario del Consiglio di Stato, ad un ispettore degli istituti di emissione o ad un funzionario della Direzione generale degli Istituti di Previdenza, in ragione della complessa competenza occorrente al sindacato di un Istituto come il nostro.

Affinchè il Sindacato riesca sincero ed affettivo si è richiamato qui l'articolo 184 del Codice di commercio, il quale, come è noto, dispone che i sindaci debbano stabilire cogli amministratori la forma dei bilanci; esaminare almeno ogni trimestre i libri della società; fare frequenti ed improvvisi riscontri di cassa non mai a distanza maggiore di un trimestre; riconoscere almeno una volta ogni mese, colla scorta dei libri, l'esistenza dei titoli e dei valori; rivedere il bilancio e farne relazione e in generale sorvegliare che le disposizioni della legge e dello Statuto siano adempite dagli amministratori alle cui adunanze possono anche assistere.

Come si vede si tratta di un sindacato

effettivo, simile a quello che esercitano i sindaci delle Società anonime, che è per l'azienda e per la massa degli assicurati garanzia di oculata gestione.

La relazione dei sindaci, quella del Consiglio di amministrazione e i bilanci saranno ogni anno comunicati dal ministro di agricoltura, industria e commercio al Parlamento, il quale avrà così cognizione dell'andamento dell'azienda e degli affari generali e potrà, sempre che lo creda, discuterne. È quindi la più semplice forma di controllo parlamentare che vi si propone, e non è forse la meno efficace, in quanto mette tutti in grado di conoscere e giudicare direttamente, e non attraverso organi di delegazione, della situazione delle cose.

L'anticipazione che il tesoro farà all'Istituto, per il disposto dell'articolo 13, affinché esso possa provvedere alle spese di impianto e di gestione nei primi anni di esercizio, se è una necessità è pure un espediente transitorio, del quale l'Istituto si servirà nella minore misura possibile e per il minor tempo. Perchè ciò sia si è stabilito che l'anticipazione debba essere fruttifera di interessi, onde gli amministratori siano stimolati ad usar del credito nel limite più ristretto.

Nè che l'Istituto abbia da fare sul nascere ricorso al tesoro può parere ad alcuno strano, quando si pensi che ogni impresa ha in sul nascere bisogno di un capitale d'impianto, che ammortizzerà negli anni successivi. Lo stesso avviene per l'Istituto. Il termine massimo di rimborso è misura prudenziale, più che necessaria, giacchè, come si è detto, l'amministrazione ha ogni interesse a uscire al più presto da un regime oneroso.

Molti che non hanno alcun argomento da opporre esagerano il pericolo delle frodi e parlano di insidie cui l'Istituto nazionale andrebbe soggetto.

Niuno dà a questo argomento una grande importanza: sono solo le persone inesperte che mostrano di preoccuparsene eccessivamente. Anche le società attuali sono non di rado soggette a frodi: la loro esperienza ha ridotto però le frodi al minimo e l'Istituto nazionale, che lavorerà presso a poco sulle stesse basi di ordinamento tecnico non sarà soggetto a pericoli maggiori.

Conservando presso a poco le stesse forme di controllo e per quanto è possibile lo stesso personale, per la visita medica, non si comprende perchè le cose devano mutare, nè perchè l'Istituto nazionale deva assicurare

un tifico, un atassico o un diabetico, che le compagnie attuali non assicurerebbero.

Se le compagnie private hanno sempre evitato per quanto è possibile che l'assicurazione diventi un sacramento laico, che i malati si fanno dare in *extremis*, non si comprende perchè l'Istituto nazionale deva far diversamente. Anzi esso se avrà un difetto sarà quello di aumentare le cautele.

Così come è stato congegnato l'Istituto non è soggetto ad alcuna ingerenza pubblica; il collegio sindacale ha poteri larghissimi, il direttore generale piena responsabilità.

La materia delle frodi, dunque, è piuttosto esagerata; frodi vi sono state sempre e sarebbe audacia dire che non vi saranno mai in avvenire. Ma non vi è alcun serio motivo per ammettere che la proporzione di esse deva aumentare.

L'articolo 14 dispone che degli utili netti annuali debbano prelevarsi: una quota non inferiore al 5% per la riserva ordinaria e la quota destinata a norma dello Statuto alla riserva di garanzia e ad ogni altra eventuale riserva; la quota di compartecipazione che sia assegnata ai funzionari dell'Istituto, in misura non superiore al 5%.

Il fatto che la riserva ordinaria è stabilita nella misura del 5% degli utili si spiega colla natura stessa dell'Istituto che è una azienda assicuratrice. Qui non vi è un capitale d'impianto, è tutto il capitale di esercizio è formato dai versamenti degli assicurati. Così può avvenire che le imprese di assicurazione possono con un capitale sociale esiguo stipulare contratti per un valore complessivo elevatissimo. Non è quindi il caso di applicare per la riserva ordinaria di un istituto di assicurazione il disposto dell'articolo 182 del Codice di commercio. Il progetto che è dinanzi alla Camera stabiliva la riserva ordinaria per le società di assicurazione dovere equipararsi al ventesimo della riserva matematica. La misura stabilita per la riserva dell'Istituto nazionale è sufficiente ed equa. Lo Statuto poi determinerà la quota degli utili che dovrà andare a riserva di garanzia. Questa è una necessità per un'azienda assicuratrice, la quale può sempre trovarsi di fronte a scarti anco notevoli nelle quote previste pel rendimento dei titoli o degli altri investimenti patrimoniali.

Per le imprese private si può provvedere come in alcune legislazioni con deposito cauzionale preventivo; per un Istituto pubblico è più che sufficiente lasciare al

prudente criterio degli amministratori il valutare nello Statuto la quota di utili che va destinata alla riserva di garanzia e alle altre eventuali riserve.

Si stabilisce che una quota di compartecipazione sia assegnata ai funzionari dell'Istituto, appunto perchè ne sia stimolata l'attività, in una feconda gara di proficuo lavoro. Sembra che ciò assimili più che ogni altra misura il carattere dell'Istituto a quello di una semplice azienda privata, in quanto fa dei suoi funzionari i primi interessati alla prosperità degli affari.

Gli utili netti residuali sono devoluti per intero alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, ed attribuiti al fondo per le pensioni operaie.

Il problema delle pensioni operaie deve essere anche in Italia affrontato. Non è il caso di creare illusioni. L'Istituto darà, trascorsi i primi esercizi, utili assai rilevanti: ad ogni modo per quanto dia non è con gli utili che se ne potranno ricavare che il problema potrà in tutto risolversi: esso avrà solo un principio di risoluzione.

L'articolo 15 riguarda la riserva matematica. La cura di determinare le norme tecniche per il calcolo della medesima è lasciata, come è naturale, allo Statuto, e conseguentemente a tutti gli atti interni che esso prescriverà per consiglio dei tecnici. La legge determina i modi d'impiego. Come è noto, la riserva matematica è determinata dalla differenza fra il valore attuale, dei capitali assicurati ed il valore attuale dei premi da esigere. In altri termini, si calcolano al valore attuale l'impegno assunto dall'assicuratore e quello assunto dallo assicurato: la differenza fra i due valori determina la riserva matematica. L'assicuratore assume l'obbligo di pagare una data somma secondo la durata della vita umana: questo obbligo può, quindi, essere valutato in base ad una tavola di mortalità e con un saggio d'interesse stabilito.

La tavola di mortalità e il saggio di interesse hanno quindi capitale importanza ai fini del calcolo della riserva, e non possono essere individuali che in atti regolatori della vita dell'azienda.

La legge si occupa dei modi d'impiego della riserva, ed è naturale lo faccia perchè essa appunto è destinata a fornire le somme per mantenere gli impegni assunti verso gli assicurati.

È naturale quindi che la riserva si debba impiegare colla maggiore oculatezza possibile, lasciando però agli amministratori quella

relativa libertà di movimento che è resa necessaria dal bisogno di una certa elasticità nei modi di impiego per mantenere il reddito almeno nella misura prevista dal calcolo dei premi.

Gl'impieghi previsti dai numeri 1 a 8 dell'articolo 15 lasciano agli amministratori largo campo di scelta e mettono l'Istituto in grado di poter impiegare agevolmente le proprie attività patrimoniali. L'Istituto si regolerà in modo eguale a quello delle imprese private e nessuna delle forme di investimento utili è nel caso preclusa. Certo non è supponibile che ad un istituto pubblico sia consentito di arrischiare i capitali degli assicurati in speculazioni avventate anche se redditizie; ma se questa è la sola inferiorità dello Istituto di fronte alle aziende private è inferiorità felice e della quale dovranno essere lietissimi gli assicurati.

Oltre che nei consueti modi l'Istituto potrà impiegare le sue attività e le sue riserve in acquisto mediante cessione o surrogazione di annualità dovute allo Stato italiano e in sovvenzioni agli impiegati pubblici dietro cessione di una quota parte degli emolumenti loro dovuti. Sono operazioni che l'Istituto potrà compiere con vantaggio suo e degli interessati.

Molti lavori di interesse pubblico, che lo Stato s'impegna di eseguire in diversi anni e per i quali la spesa viene erogata in annualità successive potranno essere anticipati coll'intervento dell'Istituto che anticiperà la somma occorrente alla pronta esecuzione, senza nulla rischiare da parte sua. In quanto agli impiegati trovar credito presso un pubblico istituto, a condizioni meno onerose di quelle attuali, sovente usurarie, sarà fuori d'ogni dubbio molto utile.

All'Istituto non è poi preclusa la possibilità di procedere ad anticipazioni su pegno di titoli pubblici o di credito fondiario, e, quello che più importa, esso potrà anche concedere mutui sopra le proprie polizze, nei limiti del corrispondente valore di riscatto, continuando in una pratica delle imprese assicuratrici, che è di vero interesse per gli assicurati conservare.

Gli articoli 16 e 17 regolano l'essenzione dall'imposta di ricchezza mobile per gli utili dell'Istituto, il trattamento dei contratti di assicurazione ai riguardi del Bollo, e la concessione della franchigia postale.

Il titolo II riguarda le imprese che esercitano l'assicurazione sulla durata della vita umana in rapporto alle disposizioni dell'ar-

ticolo 1, che sancisce il monopolio dell'Istituto nazionale. Le imprese continueranno a riscuotere i premi derivanti dai contratti stipulati prima della entrata in vigore della legge, e non potranno annullare o modificare i contratti in corso secondo quanto dispone l'articolo 18.

La disposizione esplicita era necessaria per salvaguardare gli assicurati da ingiuste pretese di elevamenti di tariffe o di diminuzione della misura della somma assicurata.

Ad accertare, nell'interesse di tutte le parti, la esistenza dei contratti in vigore all'atto della promulgazione della presente legge provvede l'articolo 19, disponendo che entro un mese le imprese assicuratrici sulla durata della vita umana presentino all'ufficio del registro del luogo in cui ciascuna ha il suo stabilimento principale nel Regno il repertorio-polizza per la sua vidimazione e chiusura. Tutti i contratti di assicurazione sulla durata della vita umana non registrati nel repertorio polizze, vidimato e chiuso, saranno ritenuti come nulli.

Parimenti saranno ritenuti nulli e fatti in frode quei contratti suppletivi stipulati fra assicuratori ed assicurati tendenti comunque ad apportare aumento di valore alle polizze in corso di esecuzione.

Gli articoli 20, 21 e 22 riguardano le associazioni tontinarie delle quali è vietato l'esercizio in Italia e che quindi vengono disciolte. È ammesso nei soci delle società nazionali il diritto al recesso da esercitarsi, però, entro brevissimo tempo. Era indispensabile più per ragioni di carattere sociale di non lasciare disperdere gli ingenti capitali accumulati presso qualeuno degli Istituti del genere ed è perciò che si è stabilito che i soci delle istituzioni tontinarie *de iure*, salvo manifestazione di contraria volontà, si intenderanno se operai iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e se non operai assicurati per un contratto di rendita vitalizia presso l'Istituto nazionale di assicurazioni. Gli uni e gli altri continueranno verso ciascuno dei due istituti nei versamenti ai quali erano obbligati.

Che le associazioni tontinarie dovessero essere vietate erano tutti d'accordo nel ritenere e il disegno di legge n. 736 presentato dal precedente ministro ne proponeva la soppressione.

La soluzione ideata ci pare la più conveniente per chiudere uno stato di cose che appariva a tutti insostenibile. La proposta nostra mentre lascia piena libertà ai soci

delle imprese tontinarie di esercitare il recesso provvede a garantire i loro interessi.

La disposizione dell'articolo 23 è di carattere procedurale.

Poichè i frutti del nuovo Istituto non potranno vedersi nel primo anno, data la natura dell'industria che l'Istituto deve esercitare, così si è assegnato un termine di due anni per la presentazione del disegno di legge per la riforma della Cassa nazionale di previdenza.

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge, se si propone un nobile fine, quello di destinare i benefici di una grande impresa a dare alla vecchiaia degli operai maggiore sicurezza contro le insidie della povertà, è anche semplice nei mezzi.

Tra tutte le industrie niuna si presta ad essere esercitata dallo Stato più delle assicurazioni sulla durata della vita umana, dove la funzione del capitale è trascurabile dove tutto è preveduto, dove la fiducia è primo elemento di successo, dove le insidie del caso non sono possibili.

I notevolissimi benefici che il nuovo Istituto potrà dare sono destinati ad aumen-

tare sempre più: forse anche ad aumentare in forme, che ora non sono nè meno prevedibili.

Come ha detto un acuto e geniale economista, cento anni fa si era umani, sensibili, *larme à l'oeil* e in verità l'egoismo non perdeva nulla, perchè la filantropia generosa si contentava spesso di piangere sui mali dei nostri simili. Adesso noi sembriamo compresi di egoismo. Eppure, occorre più abnegazione per costituire ai nostri eredi una fortuna di cui noi non vediamo un centesimo, poichè non nascerà che dopo la nostra morte, che non occorre prima di disinteresse per accumulare nelle proprie mani un risparmio di cui si poteva sempre godere prima di trasmetterlo agli eredi. Questa tesaurizzazione altruista riveste il carattere collettivo che l'età nostra imprime alle sue più grandi opere.

Nessun rischio nell'impresa da noi proposta, nessun pericolo, nessun danno alla attività industriale: ma piuttosto un senso di grande sicurezza dato alla previdenza popolare, la possibilità di un'alta opera collettiva a beneficio di una grande opera sociale.

Allegati alla relazione.

Allegato I.

Capitali e rendite assicurate - Riserve matematiche e premi riscossi dalle Imprese assicuratrici operanti nel Regno durante l'anno 1909.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Totale delle assicurazioni al 31 dicembre 1909			Premi dell'esercizio 1909
		Capitali assicurati	Rendite assicurate	Riserva matematica	
A) Società nazionali.					
I. — Società anonime per azioni.					
1	Assicurazioni diverse	1,364,400	2,960	1,019,287	14,765
2	Compagnia di assicurazioni di Milano	116,817,750	1,639,779	39,232,020	5,215,130
3	La Reale	124,319,517	1,221,786	34,552,286	4,872,951
4	La Fondiaria	162,946,701	1,513,443	47,612,116	6,452,824
5	L'Alleanza	48,986,452	54,696	5,471,335	1,775,127
6	La Provvidenza	3,002,374	1,607	151,617	84,270
7	La Roma	6,023,898	1,000	176,221	147,879
8	L'Italiana	8,289,467	6,282	418,405	329,114
9	La Catania	147,094	>	1,901	7,953
10	La Tutelare	5,621,972	>	246,871	127,691
11	L'Ausonia	434,029	1,200	20,746	12,171
12	La Stella	1,866,279	>	93,552	57,883
13	L'Industriale	1,156,528	1,100	25,711	20,332
14	Partenope	232,468	>	7,725	15,135
15	L'Universo	3,826,701	>	130,950	?
		485,038,630	4,443,853	129,160,743	19,133,225
II. — Società mutue.					
16	La Popolare	71,490,930	565,010	16,925,363	2,738,278
17	Cassa mutua di assicurazioni	136,092	>	92,701	9,350
18	Previdenza e famiglia	2,927,784	>	21,523	?
19	La mutua italiana	18,556,400	7,307	1,542,821	759,749
20	La mutua nazionale	58,500	>	8,168	2,091
21	La Concordia	8,273,538	>	396,614	334,786
22	Mater	1,620	>	9,273	3,925
		101,549,444	572,317	18,996,463	3,848,179
III. — Società cooperative.					
23	L'Iniziativa	3,026,668	406	648,956	101,523
24	Compagnia nazionale assicuratrice	8,806,250	>	531,291	299,177
25	Società cattolica di assicurazioni	36,832,789	91,613	2,737,656	1,199,829
26	Società anonima cooperativa italiana	32,743,017	23,780	1,243,671	867,767
27	Istituto nazionale di previdenza	256,451	>	57,511	14,532
28	Compagnia italiana di assicurazioni	8,579,258	65,389	890,840	352,429
29	La Vera Provvidenza	6,579	>	952	506
30	Società nazionale di credito e di assicurazioni	631,868	>	21,749	19,490
31	Banca di previdenza (già Trinacria)	135,420	>	1,618	423
32	La Forza	289,480	>	2,362	11,675
33	Consorzio italiano di assicurazioni	6,517,800	>	22,056	88,879
34	Enotria	?	?	?	?
35	Luisiana	?	?	?	?
		97,825,580	181,188	6,158,662	2,956,230
	Totale Società nazionali	684,413,654	5,197,358	154,315,868	25,937,634

Segue: Allegato I.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Totale delle assicurazioni al 31 dicembre 1909			Premi dell'esercizio 1909
		Capitali assicurati	Rendite assicurate	Riserva matematica	
B) Società estere.					
I. — Società austro-ungariche.					
1	Assicurazioni Generali	293,024,064	419,588	90,733,038	11,794,568
2	Riunione adriatica di sicurtà	176,900,935	590,510	44,618,706	6,647,276
3	Prima società ungherese	8,706,084	5,936	696,211	466,400
4	Il Danubio	24,561,231	26,421	4,174,488	939,988
5	L'Ancora	36,296,589	5,512	7,465,059	1,405,933
6	La Fenice austriaca	31,106,585	18,967	5,427,597	1,167,013
7	L'Atlante	508,000	»	14,361	15,698
		571,103,488	1,012,934	153,129,460	22,436,816
II. — Società francesi.					
8	Le Monde	4,591,092	4,309	1,120,257	165,265
9	Le Nationale	32,469,091	13,629	10,486,075	1,204,405
10	Le Phénix	21,971,337	4,596	5,617,112	876,869
11	L'Urbaine	19,297,829	6,081	4,147,551	723,046
12	La Caisse paternelle	12,083,495	8,720	2,459,834	445,829
		90,412,844	37,335	23,830,829	3,415,415
III. — Società germaniche.					
13	Società di Lipsia	197,750	»	146,182	8,063
14	Società prussiana	19,652,875	3,228	3,502,508	853,358
15	Banca bavarese	2,872,465	»	686,692	112,488
16	Società berlinese	2,624,785	»	198,769	105,482
		24,747,875	3,228	4,534,151	1,079,391
IV. — Società inglesi.					
17	Gresham	43,061,650	145,514	15,859,926	1,786,240
18	Norwich union	25,292,402	6,640	3,933,631	986,009
19	Consolidated assurance	513,500	»	21,435	28,343
20	United provident	1,116,000	»	89,932	50,413
		69,983,552	152,154	19,954,924	2,851,005
V. — Società olandese.					
21	Dordrecht	21,385,595	10,697	3,191,759	713,401
VI. — Società spagnola.					
22	La Union et le Rhénix espagnol	673,500	»	23,165	22,859
VII. — Società svizzera.					
23	Società di Basilea	12,031,136	2,571	2,823,871	473,012
VIII. — Società degli Stati Uniti.					
24	New York	64,842,054	27,409	15,265,289	2,561,214
25	Equitable	11,363,350	13,941	4,411,693	401,951
27	Mutual life	63,582,289	46,420	17,938,397	2,345,331
		139,787,693	87,770	37,615,379	5,308,496
	Totale Società estere	930,125,683	1,306,689	245,103,538	36,300,395
	Totale generale	1,614,539,337	6,504,047	399,419,406	62,238,029

Allegato II.

**Riassicurazioni fatte da Imprese italiane e straniere
per contratti di assicurazione sulla durata della vita umana sottoscritti nel Regno
ANNO 1909.**

NAZIONALITA' e forma delle Società operanti nel Regno	Premi incassati	Premi pagati per riassicura- zioni	Premio riassicurato su 100 lire di premio incassato	Quote di riserva matematica a carico di compagnie riassicura- trici
Società nazionali:				
anonime per azioni	19,133,225	3,204,215	16. 75	15,033,413
mutue	3,848,179	614,828	15. 98	3,231,552
cooperative	2,956,230	367,976	12. 45	1,313,288
Totale Società nazionali. . .	25,937,634	4,187,019	16. 14	19,578,253
Società estere	36,300,395	4,427,922	12. 20	22,421,871
Totale generale. . .	62,238,029	8,614,941	13. 84	42,000,124

Allegato III.

Premi incassati dalle Imprese di assicurazione sulla vita durante gli anni 1907, 1908 e 1909 in Francia, Svizzera, Germania, Stato di New-York.

	1907	1908		1909	
	Premi riscossi nell'anno	Incremento dei premi	Premi riscossi nell'anno	Incremento dei premi	Premi riscossi nell'anno
Francia (a) - Società anonime francesi franchi	252,288,174.55	»	275,555,838.60	»	»
Id - Soc. francesi a forma mutua (c) »	3,529,250.74	»	4,224,550.41	»	»
Id. - Società estere (contratti sottoscritti o eseguiti in Francia e in Algeria) »	41,876,656.76	»	40,879,356.23 ^(b)	»	»
Totale . . . franchi	297,694,082.05	22,965,663.19	320,659,745.24	»	»
Svizzera (d) - Società svizzere. franchi	16,297,485.43	»	17,568,028. »	»	»
Id. - Società estere »	20,873,513.67	»	21,702,408.91	»	»
Totale . . . franchi	37,170,999.10	2,099,437.81	39,270,436.91	»	»
Germania - Società tedesche per azioni marchi	»	»	248,385,698. »	»	267,829,943. »
Id. - Società tedesche mutue . . . »	»	»	191,617,897. »	»	204,782,832. »
Id. - Società estere »	»	»	41,053,860. »	»	42,642,823. »
Totale . . . marchi	»	»	481,057,455. » ^(e)	34,198,143. »	515,255,598. » ^(f)
New York (U. S. A.) (g) - Compagnie dello Stato di New York. . . dollari	271,132,680.36	»	272,023,791.54	»	273,108,444.66
Id. - Compagnie estere »	214,500,175.51	»	221,849,194.87	»	238,946,591.74
Totale . . . dollari	485,632,855.87	8,240,130.54	493,872,986.41	18,182,049.99	512,055,036.40

(a) Dal « Recueil de documents relatifs aux assurances sur la vie », Ministère du travail et de la prévoyance sociale, 1910.
 (b) Contiene frs. 73,946.25 incassati come premio dalla « Mutual Reserve » degli Stati Uniti, non compresa nelle tavole statistiche del « Recueil ».
 (c) Non si tien conto delle quote incassate dalle società a forma tontinaria, le quali furono: nel 1907 frs. 39,913,012.09 e nel 1908 frs. 43,690,623.93.
 (d) Dal « Rapport du Bureau Fédéral des Assurances ».
 (e) Dalla « Versicherungs-Statistik für 1908 über die unter Reichsaufsicht stehenden Uuternehmungen ». Berlin, 1910.
 (f) Dalle « Veröffentlichungen des Kaiserlichen Aufsichtsamts für Privatversicherung ». August 1910, n 3-9. Jahrgang.
 (g) Dall' « Annual report of the Superintendent of the State of New York, Part II, Life Insurance ». Anni 1908, 1909 e 1910.

Assicurazioni di capitali in caso di morte.

Consistenza e aumenti nei capitali assicurati durante gli anni 1907, 1908 e 1909 in Francia, Russia, Svizzera, Germania e nello Stato di New York (U.S.A.).

	1907		1908		1909	
	Capitale assicurato alla fine dell'esercizio	Incremento del capitale assicurato	Capitale assicurato alla fine dell'esercizio	Incremento del capitale assicurato	Capitale assicurato alla fine dell'esercizio	
Francia - Assicurazioni di capitali in corso al termine dell'esercizio:						
	Franchi	Franchi	Franchi	Franchi	Franchi	
1. Società anonime francesi	4,085,705,896. 18	185,115,902. 33	4,270,821,738. 51	(mancano i dati)	(mancano i dati)	
2. Società francesi a forma mutua	69,434,551. 09	20,128,866. 58	89,563,417. 67	idem	idem	
3. Società straniera	861,858,162. 90	35,176,146. 93	897,034,309. 83	idem	idem	
	5,016,998,550. 17	240,420,915. 84	5,257,419,466. 01	150,833,397. >	5,408,252,863. 01	statistica del <i>Moniteur</i>
Svizzera - Assicurazioni in caso di morte, in corso al termine dell'esercizio:						
1. Con partecipazione:						
a) Vita intera a premio vitalizio	170,966,088. >	4,425,909. >	166,540,179. >	(mancano i dati)	(mancano i dati)	
b) Vita intera a premio temporaneo	24,958,546. >	9,197. >	24,967,743. >	idem	idem	
c) Vita intera a premio unico	6,272,291. >	196,223. >	6,468,514. >	idem	idem	
d) Vita intera con coassicurazione dell'invalidità	536,050. >	82,000. >	618,050. >	idem	idem	
e) Vita intera con bonificazione	1,494,703. >	39,290. >	1,533,993. >	idem	idem	
2. Senza partecipazione:						
a) Vita intera a premio vitalizio	46,156,684. >	975,230. >	45,181,454. >	idem	idem	
b) Vita intera a premio temporaneo	14,415,898. >	89,409. >	14,326,489. >	idem	idem	
c) Vita intera a premio unico	5,176,402. >	934,466. >	6,110,868. >	idem	idem	
d) Vita intera con coassicurazione dell'invalidità	74,000. >	>	74,000. >	idem	idem	
e) Vita intera con bonificazione	15,971,788. >	596,972. >	16,568,760. >	idem	idem	
	286,022,450. >	3,632,400. >	282,390,050. >			

Germania - Assicurazioni in caso di morte, in corso al termine dell'esercizio:					
	Marchi	Marchi	Marchi	Marchi	Marchi
1. Società tedesche per azioni	4,940,584,940. >	300,614,138. >	5,250,199,078. >	377,137,922. >	5,627,337,000. >
2. Società tedesche mutue	4,241,517,408. >	206,751,784. >	4,448,269,192. >	243,228,808. >	4,691,498,000. >
3. Società estere	837,480,230. >	7,016,234. >	844,496,464. >	9,672,536. >	854,169,000. >
	10,028,582,578. >	514,382,156. >	10,542,964,734. >	630,039,266. >	11,173,004,000. >
Stato di New York (U. S. A.) - Assicurazioni vita intera:					
	Dollari	Dollari	Dollari	Dollari	Dollari
1. Presso Compagnie dello Stato di New-York	3,936,390,748. >	66,398,137. >	3,869,992,611. >	62,831,078. >	3,932,823,689. >
2. Presso Compagnie di altri Stati	2,806,370,334. >	145,995,314. >	3,012,365,648. >	306,546,237. >	3,318,911,885. >
	6,802,761,082. >	79,597,177. >	6,882,358,259. >	369,377,315. >	7,251,735,574. >
Riassunto generale.					
Francia	Lire				
	5,016,998,550. 17	240,420,915. 84	5,257,419,466. 01	150,833,397. >	5,408,252,863. 01
Svizzera	Lire				
	286,022,450. >	3,632,400. >	282,390,050. >	(mancano i dati)	(mancano i dati)
Germania	{ Marchi	10,028,582,578. >	514,382,156. >	10,542,964,734. >	630,039,266. >
	{ Lire italiane	12,535,728,221. 25	642,977,695. >	13,178,705,917. 50	787,549,082. 50
					11,173,004,000. >
					13,966,255,000. >
New York (U. S. A.)	{ Dollari	6,802,761,082. >	79,597,177. >	6,882,358,259. >	369,377,315. >
	{ Lire italiane	35,374,357,626. 40	413,905,320. 40	35,788,268,946. 89	1,920,762,038. >
					7,251,735,574. >
					37,709,024,984. 80

Parità adottata: Marco L. 1.25 - Dollaro L. 5.20.

Atti Parlamentari - BRISL. XXIII - SESS. 1909-II - DOCUMENTI - DISegni DI LEGGE E RELAZIONI - Camera dei Deputati - 36 -

Atti Parlamentari - BRISL. XXIII - SESS. 1909-II - DOCUMENTI - DISegni DI LEGGE E RELAZIONI - Camera dei Deputati - N. 881 - 37 -



Allegato V.

Premi annui per assicurare un capitale di lire 1000, in caso di morte.

E T A dell'assicurato	Premio puro Tavole di mortalità Italiana Tasso 3.25	Fondaria	Assicurazioni Generali	Reale	Compagnia di Milano	Popolare	Riunione Adriatica	Nationale
		Premio di tariffa	Premio di tariffa	Premio di tariffa	Premio di tariffa	Premio di tariffa	Premio di tariffa	Premio di tariffa
25	14.77	18.85	18. »	19.80	18.90	18.80	18.11	21.20
30	17.02	21.58	21.30	22.40	21.70	21.60	21.28	24. »
35	20.06	24.95	25.50	25.60	25.10	25.20	25.44	27.60
40	24.06	29.23	30.80	29.80	29.40	29.40	30.65	32.30



Allegato VI.

Premi unici per assicurare 1,000 lire in caso di morte sulla testa di una persona avente l'età attuale 30 anni calcolati con la tavola M (maschi) di sopravvivenza della popolazione italiana e con i saggi d'interesse 3.25, 3.50, 4.00 per cento.

Per ogni saggio d'interesse: la I colonna dà il premio unico puro in base alla tavola ed al saggio indicato; la II dà il premio unico equivalente ai premi frazionati di tariffa adottati dalle singole Compagnie, scontati però con la tavola della popolazione italiana; la III dà la percentuale di caricamento del premio puro, necessaria per ottenere il premio di tariffa indicato accanto.

Denominazione delle Società	Saggio di interesse 3, 25 %			Saggio di interesse 3, 50 %			Saggio di interesse 4 %		
	Premio puro Tavola M	Premio di tariffa	Percentuale di caricamento riferita al premio puro	Premio puro Tavola M	Premio di tariffa	Percentuale di caricamento riferita al premio puro	Premio puro Tavola M	Premio di tariffa	Percentuale di caricamento riferita al premio puro
I	II	III	I	II	III	I	II	III	
La Fondiaria	350.98	444.98	27	327.45	429.23	31	286.37	400.31	40
Assicurazioni Generali	350.98	439.21	25	327.45	423.66	29	286.37	395.11	38
La Reale	350.98	461.89	32	327.45	445.54	36	286.37	415.52	45
Compagnia di Milano	350.98	417.45	27	327.45	431.61	32	286.37	402.53	41
La Popolare	350.98	445.39	27	327.45	429.62	31	286.37	400.68	40
Riunione Adriatica	350.98	438.79	25	327.45	423.26	29	286.37	394.74	38
La Nazionale	350.98	494.88	41	327.45	477.36	46	286.37	445.20	55

I valori della colonna I sono stati calcolati con la nota formula:

$$A_{30} = \frac{1}{i} \left\{ \frac{d_{30}}{1+i} + \frac{d_{31}}{(1+i)^2} + \frac{d_{32}}{(1+i)^3} + \frac{d_{33}}{(1+i)^4} + \text{ecc.} \right\}$$

ove A_{30} è il premio unico puro per assicurare una lira alla fine dell'anno nel quale morrà una persona di età attuale 30; ove l_{30} è il numero dei viventi all'età 30, d_{30} , d_{31} , ecc. i morti durante il 30°, il 31°, ecc. anno di età; ove infine i è il saggio di interesse, per noi, 0,0325 o 0,035 o 0,04.

I valori delle colonne II sono stati calcolati con la formula $a_{30} = 1 + \frac{1}{i} \left\{ \frac{l_{31}}{1+i} + \frac{l_{32}}{(1+i)^2} + \frac{l_{33}}{(1+i)^3} + \text{ecc.} \right\}$, ove i simboli del secondo membro hanno il significato già accennato; a_{30} è il premio unico puro per assicurare una rendita anticipata di lire una annua ad una persona di età attuale 30.

Allegato VII.

Premi incassati dalle Compagnie di assicurazione operanti in Italia e spese sopportate per amministrazione, e per provvigione e compensi agli agenti.

ESERCIZIO 1907.

DENOMINAZIONE DELLE SOCIETÀ	Società estera	Anno d'inizio delle operazioni in Italia	VALORI ASSOLUTI				VALORI RELATIVI (percentuali)			
			Premi	Spese generali di amministrazione	Provvigioni ed altri corrispettivi agli agenti	Spese generali più provvigioni	Premi	Spese generali	Provvigioni	Spese generali più provvigioni
Assicurazioni Generali	Società estera	1831	10,836,844	879,229	664,119	1,543,348	100	8	6	14
La Reale	Anonima	1862	4,532,819	147,330	400,975	548,305	100	3	9	12
Compagnia di Milano	Anonima	1871	6,216,608	104,822	438,361	543,183	100	2	7	9
La Fondiaria	Anonima	1880	5,669,787	351,570	468,448	820,018	100	6	8	14
La Popolare	Mutua	1889	2,437,506	155,544	256,272	411,816	100	6	11	17
La Prussiana	Società estera	1893	797,288	68,814	103,486	172,300	100	9	13	22
La Cooperativa Vita	Cooperativa	1898	682,137	49,954	82,662	132,616	100	7	12	19
L'Alleanza	Anonima	1899	(1) 687,440	(2) 68,831	(2) 174,583	(2) 243,414	100	10	25	35
La Mutua italiana	Mutua	1903	467,465	48,167	40,445	88,612	100	10	8	18
La Roma	Anonima	1906	162,290	46,101	23,994	70,095	100	28	15	43

(1) Al netto dei premi di riassicurazione.

(2) Al netto dei rimborsi per riassicurazione.

Premi inessati dalle Compagnie di assicurazione operanti in Italia e spese sopportate per amministrazione, e per provvigione e compensi agli agenti.

ESERCIZIO 1908.

DENOMINAZIONE DELLE SOCIETÀ	Società estera	Anno d'inizio delle operazioni in Italia	VALORI ASSOLUTI				VALORI RELATIVI (percentuali)			
			Premi	Spese generali di Amministrazione	Provvigioni ed altri corrispettivi agli agenti	Spese generali più provvigioni	Premi	Spese generali	Provvigioni	Spese generali più provvigioni
Assicurazioni Generali	Società estera	1881	11,207,980	842,865	672,914	1,515,779	100	8	6	14
La Reale	Anonima	1862	5,029,036	154,420	427,582	582,002	100	3	9	12
Compagnia di Milano	Anonima	1871	5,262,672	118,373	385,278	503,651	100	3	7	10
La Fondiaria	Anonima	1880	5,910,903	351,979	489,162	841,141	100	6	8	14
La Popolare	Mutua	1889	2,558,834	166,669	308,799	475,468	100	7	12	19
La Prussiana	Società estera	1893	830,972	68,152	102,610	170,762	100	8	12	20
La Cooperativa-vita	Cooperativa	1898	787,990	65,112	90,011	155,153	100	8	11	19
L'Alleanza	Anonima	1899	(1) 774,818	(2) 72,997	(2) 176,082	(2) 249,079	100	10	24	34
La Mutua italiana (3)	Mutua	1903	913,484	64,437	59,719	124,156	100	7	7	14
La Roma	Anonima	1906	176,952	44,417	41,263	85,680	100	25	23	48

(1) Al netto dei premi di riassicurazione.
 (2) Al netto dei rimborsi per riassicurazioni.
 (3) Bilancio dal 1° gennaio 1908 al 30 giugno 1909.



Allegato K.

Premi incassati dalle Compagnie di assicurazione operanti in Italia e spese sopportate per amministrazione, e per provvigione e compensi agli agenti.

ESERCIZIO 1909.

DENOMINAZIONE DELLE SOCIETÀ	Anno d'inizio delle operazioni in Italia	VALORI ASSOLUTI				VALORI RELATIVI (percentuali)				
		Premi	Spese generali di Amministrazione	Provvigioni ed altri corrispettivi agli agenti	Spese generali più provvigioni	Premi	Spese generali	Provvigioni	Spese generali più provvigioni	
Assicurazioni Generali	Società estera	1831	11,794,508	944,990	788,127	1,733,117	100	8	7	15
La Reale	Anonima	1862	4,872,951	155,860	442,925	598,785	100	3	9	12
Compagnia di Milano	Anonima	1871	5,215,130	125,457	416,945	542,402	100	2	8	10
La Fondiaria	Anonima	1880	6,452,824	374,287	546,338	920,625	100	6	8	14
La Popolare	Mutua	1889	2,738,278	165,837	300,731	466,568	100	6	11	17
La Prussiana	Società estera	1893	965,108	69,410	88,857	158,267	100	7	9	16
La Cooperativa-vita	Cooperativa	1898	867,767	65,552	86,115	151,667	100	7	10	17
L'Alleanza	Anonima	1899	(1) 841,709	(2) 81,266	(2) 172,013	(2) 253,279	100	10	20	30
La Mutua italiana (3)	Mutua	1903	759,749	44,043	131,551	175,594	100	6	17	23
La Roma	Anonima	1906	147,879	50,364	40,293	90,657	100	34	27	1

(1) Al netto dei premi di riassicurazione.
 (2) Al netto dei rimborsi per riassicurazioni.
 (3) Bilancio dal 1° gennaio 1909 al 30 giugno 1910.



Prospetto riassuntivo: percentuali delle spese generali e delle provvigioni riferite ai premi.

DENOMINAZIONE delle SOCIETA'	Anno d'inizio delle operazioni in Italia	Premi			Spese generali di amministrazione			Provvigioni ed altri corrispettivi agli agenti			Spese generali più Provvigioni		
		1907, 1908, 1909	1907	1908	1909	1907	1908	1909	1907	1908	1909		
Assicurazioni Generali	Società estera	1831	100	8	8	8	6	6	7	14	14	15	
La « Reale »	Anonima	1862	100	3	3	3	9	9	9	12	12	12	
Compagnia di Milano	Anonima	1871	100	2	3	2	7	7	8	9	10	10	
La « Fondiaria »	Anonima	1880	100	6	6	6	8	8	8	14	14	14	
La « Popolare »	Mutua	1889	100	6	7	6	11	12	11	17	19	17	
La « Prussiana »	Società estera	1893	100	9	8	7	13	12	9	22	20	16	
La « Cooperativa vita »	Cooperativa	1893	100	7	8	7	12	11	10	19	19	17	
L'« Alleanza »	Anonima	1899	100	10	10	10	25	24	20	35	34	30	
La « Mutua italiana »	Mutua	1903	100	10	7	6	8	7	17	18	14	23	
La « Roma »	Anonima	1906	100	28	25	34	15	23	27	43	48	61	

LEGISL. XXIII - SESS. 1909-11 - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



Tasse dei contratti di assicurazione riscosse nei tre esercizi 1907-908, 1908-909 e 1909-10.

ESERCIZIO	Assicurazioni							
	Marittime	Trasporti promiscui per mare e per terra, fiumi o laghi	Sulla vita e contro le disgrazie accidentali	Contro i danni della mortalità del bestiame e assicurazioni dei prodotti del suolo contro i danni delle intemperie	Relative a danni dell'incendio e contro altri danni non espressamente nominati	Quitanze di somme assicurate in dipendenza di contratti di assicurazione	Contratti vitalizi fatti da Compagnie d'assicurazione sopra polizze staccate da registri a madre e figlia	Per tutti i rami
1907-908.	143,594. 87	298,288. 83	756,786. 47	209,624. 84	4,368,018. 34	168,403. 18	17,746. 35	5,962,462. 88
1908-909.	135,898. 11	50,340. 94	706,716. 39	215,916. 82	4,954,411. 37	193,247. 22	14,797. 26	6,271,328. 11
1909-10	142,142. 42	62,366. 55	770,689. 50	225,190. 73	5,037,859. 05	204,554. 66	17,036. 66	6,459,839. 57



Allegato XII.

**Società d'assicurazione accertate agli effetti della imposta di ricchezza mobile
pel reddito industriale derivante dalle operazioni nel ramo vita.**

A G E N Z I E	Numero delle società	Reddito netto di categoria B accertato o in accertamento pel 1911	Imposta relativa al 10-20 %
Bologna	1	421. »	43. 25
Firenze	2	783,935. 26	79,961. 39
Genova	9	576,982. 38	58,852. 20
Milano	18	1,753,166. »	178,822. 93
Napoli	»	»	»
Palermo	2	3,415. »	318. 33
Roma	7	502,033. 06	51,207. 37
Torino	4	44,795. 14	4,509. 10
Venezia	1	2,188,850. »	223,262. 70
Verona	1	55,367. 18	5,647. 45
Totali. . .	45	5,908,968. 02	602,714. 72

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

Dello Istituto nazionale di assicurazioni.

Art. 1.

A decorrere dal giorno della entrata in vigore della presente legge, le assicurazioni sulla durata della vita umana, in tutte le loro possibili forme, sono esercitate, in regime di monopolio, dallo Istituto nazionale di assicurazioni, che è istituito con sede in Roma.

L'Istituto nazionale di assicurazioni ha personalità giuridica e gestione autonoma; ed è posto sotto la vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, che la eserciterà nei modi e nelle forme che saranno stabiliti dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, sarà approvato lo statuto organico dello Istituto nazionale

Lo statuto determinerà le norme per la istituzione e il funzionamento delle sedi compartimentali e delle agenzie locali.

Art. 2.

Le società, associazioni, compagnie, imprese e i privati, che comunque esercitano nel Regno l'assicurazione sulla durata della vita umana, non potranno mai pretendere dallo Stato o dall'Istituto nazionale di assicurazioni garanzie, compensi o indennità per qualsivoglia titolo o causa, in relazione alle conseguenze che dipendano, anche in via indiretta, dal monopolio stabilito con questa legge, di qualunque specie esse siano e non saranno ammesse azioni in giudizio per siffatti scopi.

Continueranno i suddetti assicuratori ad eseguire i contratti in corso e a riscuotere i premi, a norma dell'articolo 18. Ma gli assicurati nulla potranno mai pretendere o reclamare, a loro volta, contro lo Stato o contro l'Istituto nazionale di assicurazioni, in qualsiasi caso di inadempimento, o non regolare adempimento, delle rispettive obbligazioni dei loro assicuratori.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano:

1° agli istituti di previdenza destinati per legge a provvedere a trattamenti di quiescenza o di pensione;

2° alle casse di previdenza riconosciute per decreto reale e alle società di mutuo soccorso che assicurino un capitale non superiore alle lire 500 o una rendita non superiore alle lire 200 annue;

3° alle amministrazioni pubbliche e alle aziende private, in quanto provvedono direttamente al trattamento di quiescenza, o di pensione o a sussidi in caso di morte per il loro personale;

4° ai contratti vitalizi stipulati a norma degli articoli 1789 e seguenti del Codice civile.

Art. 4.

I contratti di assicurazione sulla durata della vita umana, anche se di carattere preliminare, ove fossero comunque conclusi nel Regno in frode alla presente legge, sono privi di effetto giuridico e nessun'azione può essere esercitata dalle parti per la esecuzione dei medesimi. Sarà tuttavia esercitata l'azione penale quando ne concorrano gli estremi.

Si presumono fatti in frode alla presente legge i contratti di assicurazione stipulati all'estero da cittadini italiani o a loro favore, fatta eccezione per il caso che l'assicurato dimori con residenza effettiva all'estero da oltre un anno. Tale circostanza deve risultare da attestazione consolare, apposta sulla polizza.

Chiunque assuma contratti in frode alla presente legge è punito con multa nella misura dal 5 al 20 % della somma assicurata o del valore capitale del contratto di rendita vitalizia.

Chiunque assuma proposte di assicurazione in frode alla presente legge sarà punito con la stessa multa, che però non sarà inferiore nel minimo a lire 500 per ciascuna proposta.

L'importo delle multe applicate a norma del presente articolo è devoluto alla Cassa nazionale di previdenza e sarà attribuito al fondo delle pensioni operaie.

In caso di recidiva, alla multa sarà aggiunta la detenzione da uno a sei mesi.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di assicurazioni è composto di nove membri ed è costituito con decreto reale promosso dal Ministro di agricoltura,

*Mantene la parola in
in testa e dovete*
Testa e Soprano
Testa e Soprano



industria e commercio, sentito il Consiglio dei ministri. Con lo stesso decreto si provvederà alla nomina del presidente e del vice-presidente del Consiglio.

Del Consiglio di amministrazione fanno parte:

a) quattro funzionari dello Stato di grado non inferiore a quello di capo divisione o ad esso assimilato: scelti due nei ruoli del Ministero di agricoltura, industria e commercio e due in quelli del Ministero del tesoro;

b) quattro cittadini che non siano funzionari dello Stato e che abbiano dato prova di capacità tecnica e amministrativa in istituti di emissione, di credito o di previdenza;

c) il direttore generale della Cassa nazionale di previdenza.

Il direttore generale dell'Istituto nazionale interviene alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

Gli uffici di direttore generale e di consigliere di amministrazione sono incompatibili con la qualità di senatore e deputato e con qualunque carica pubblica elettiva.

Il presidente sarà scelto fra i consiglieri di cui alla lettera b).

Il Consiglio si riunirà almeno ogni due mesi.

Art. 6.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica e si rinnovano, per il tempo e con le norme che saranno stabilite dallo Statuto organico, che determinerà pure i casi ed i modi di eventuale revoca dei consiglieri.

Con decreto reale promosso dal Ministro di agricoltura industria e commercio saranno fissati la misura e il modo di retribuzione dei consiglieri di amministrazione delle categorie a e b del precedente articolo.

Art. 7.

Il Ministro di agricoltura, industria e commercio nominerà su proposta dal Consiglio di amministrazione due consiglieri i quali insieme al presidente costituiranno un Comitato permanente.

Le attribuzioni del Comitato e le norme per il suo funzionamento e per la durata in carica dei suoi membri saranno determinate dallo Statuto.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione propone lo Statuto organico dell'ente e le eventuali modificazioni di esso e delibera:

1° sull'impianto delle sedi e sulla istituzione delle agenzie;

2° sulle tariffe dei premi per le singole forme di assicurazione;

3° sulle proposte di contratti collettivi di assicurazione;

4° sui regolamenti interni di amministrazione;

5° sulla gestione e l'impiego dei fondi;

6° sugli accantonamenti per la riserva matematica e per le riserve di garanzia;

7° sui bilanci;

8° sulla compartecipazione del personale agli utili netti e sul piano di ripartizione degli utili stessi fra il personale amministrativo, tecnico e di produzione dell'azienda;

9° su tutti gli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione o che abbiano una particolare importanza per l'azienda.

Il Consiglio d'amministrazione nomina e rimuove il personale e ne determina le retribuzioni.

Lo Statuto disciplinerà l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio di amministrazione. Disciplinerà inoltre le garanzie per la vendita e l'acquisto dei titoli.

Art. 9.

Il direttore generale dell'Istituto nazionale è nominato con decreto reale, promosso dal Ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio dei ministri. Col decreto stesso sono stabiliti lo stipendio e le indennità del direttore generale.

Il direttore generale rappresenta l'Istituto, esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dirige i servizi tecnici e amministrativi.

Il direttore generale non può essere rimosso nè sospeso dall'ufficio altrimenti che con decreto reale su proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio, udito il Consiglio dei ministri.

Art. 10.

L'Istituto ha, nei limiti e colle modalità determinate dallo Statuto, impiegati amministrativi e tecnici, oltre agli incaricati della produzione e di altri servizi speciali.

Gli impiegati dell'Istituto non sono nè potranno essere equiparati agli impiegati dello Stato; e sono assunti con contratti a tempo determinato, rescindibili e rinnovabili a norma dello Statuto.

La retribuzione degli impiegati dell'Istituto potrà essere commisurata al tempo o al lavoro compiuto, e potrà consistere anche parzialmente in una compartecipazione agli utili.

All'atto della loro assunzione in servizio, gli impiegati dell'Istituto dovranno stipulare collo stesso un contratto di assicurazione nella misura e nei modi che saranno stabiliti dallo Statuto, e non avranno diritto ad altro trattamento di quiescenza o di pensione fuori di quello nascente dalla loro assicurazione.

Nella prima costituzione del personale dell'Istituto, saranno assunti di preferenza in servizio dell'Istituto stesso coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, prestino da non meno di tre anni servizio ininterrotto presso le imprese assicuratrici, ove il Consiglio di amministrazione li ritenga idonei.

Agli impiegati tutti dell'Istituto nazionale e per i rapporti di essi con l'Istituto si intendono estese le disposizioni del Codice penale, che riguardano i pubblici ufficiali, ai quali sono equiparati soltanto a questo effetto.

Art. 11.

Gli agenti produttori saranno retribuiti esclusivamente con una provvigione proporzionata al numero o all'entità degli affari per mezzo di essi conclusi. Non possono avere compensi di altra specie, eccetto i premi che l'Istituto eventualmente decidesse di concedere ai più attivi produttori.

Potranno essere autorizzati a procurare affari all'Istituto col corrispettivo di una provvigione nella misura da stabilirsi dal regolamento: i ricevitori del registro, gli agenti delle imposte, gli ufficiali ed agenti postali di qualunque categoria, i notai, i segretari ed agenti comunali.

Il servizio di riscossione dei premi e il pagamento delle indennità derivanti da contratti di assicurazione, oltre che direttamente dagli organi dell'Istituto, potrà essere fatto, con esenzione da ogni spesa, dagli uffici postali e dai ricevitori del registro.

Le norme per la gestione di tale servizio saranno stabilite dal regolamento.

*Cancelliere i Ricor. Mi
Del Reg. e di ag. a
Della Imp. M.*

Art. 12.

Le funzioni di sindaci, in conformità alla disposizione dell'articolo 184 del codice di commercio, sono esercitate da un collegio costituito:

1° da un consigliere della Corte dei conti, designato annualmente dal presidente della Corte;

2° da un referendario del Consiglio di Stato, designato annualmente dal primo presidente del Consiglio stesso;

3° da un ispettore degli Istituti di emissione o da un funzionario della Direzione generale degli istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, nominato annualmente dal Ministro del tesoro.

I sindaci presenteranno ogni anno una relazione, che, unitamente a quella del Consiglio di amministrazione dello istituto e ai bilanci, sarà comunicata dal Ministro di agricoltura, industria e commercio al Parlamento.

Il decreto reale di cui all'articolo 6 stabilirà pure il modo e la misura della retribuzione dei sindaci.

Art. 13.

Il Tesoro dello Stato aprirà un conto corrente all'Istituto nazionale di assicurazione sino all'ammontare di 5,000,000 di lire perchè esso possa provvedere alle spese di impianto e di gestione nei primi anni di esercizio.

Tale anticipazione produrrà un interesse pari a quello medio che si corrisponde per i buoni del Tesoro e verrà rimborsata nel termine massimo di dieci anni a partire dal terzo esercizio della gestione dell'Istituto, in annualità non inferiori al decimo della somma anticipata.

Art. 14.

Dagli utili netti annuali si preleveranno:

a) una quota non inferiore al 5 per cento per la riserva ordinaria;

b) la quota destinata, a norma dello Statuto, alla riserva di garanzia e ad ogni altra eventuale riserva;

c) la quota di compartecipazione che sia assegnata ai funzionari dell'Istituto in misura non superiore al 5 per cento.

Gli utili netti residui sono devoluti per intero alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.

Art. 15.

Le norme tecniche per il calcolo della riserva matematica saranno determinate dallo Statuto.

Le riserve matematiche ed ogni altra disponibilità patrimoniale dell'Istituto nazionale di assicurazioni saranno impiegate, con divieto di qualsiasi altro impiego, nei modi seguenti:

1° in titoli del Debito pubblico consolidato del regno d'Italia;

2° in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano;

3° in cartelle emesse dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario in Italia;

4° in anticipazioni su pegno dei titoli, di cui ai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo;

5° in acquisto mediante cessione o surrogazione di annualità dovute dallo Stato italiano;

6° in mutui sopra proprie polizze di assicurazione, nei limiti del corrispondente valore di riscatto;

7° in beni immobili urbani posti nel Regno, purchè liberi da ipoteche e da qualsiasi altro onere, ed in misura non superiore al decimo della riserva;

8° in sovvenzioni agli impiegati ed operai dello Stato, delle provincie e dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei Monti di Pietà, delle Camere di commercio, degli Istituti di emissione, contro garanzia della cessione di una quota parte degli emolumenti ad essi dovuti, autorizzata dalle leggi 30 giugno 1908, n. 335; e 13 luglio 1910, n. 444.

Gli amministratori tutti sono collettivamente e solidalmente responsabili di qualsiasi investimento od impiego di fondi fatto in deroga alle norme del presente articolo.

Art. 16.

Gli utili dello Istituto nazionale di assicurazioni sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

I contratti fra l'Istituto nazionale di assicurazioni e gli assicurati sono soggetti alla tassa speciale, in surrogazione delle ordinarie tasse di bollo e di registro, regolata dal testo unico della legge relativa alle tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi, approvato col regio decreto 26 gennaio 1896, n. 44.

Art. 17.

L'Istituto nazionale di assicurazioni godrà della franchigia postale e telegrafica nelle forme e nei modi che saranno determinati nel regolamento.

TITOLO II.

Disposizioni relative alle imprese esercenti l'assicurazione sulla durata della vita umana e alle associazioni tontinarie.

Art. 18.

Le imprese nazionali ed estere, che esercitano in Italia l'assicurazione sulla durata della vita umana, continueranno a riscuotere i premi derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge, sino alla maturazione dei medesimi e ad adempiere alle obbligazioni assunte verso gli assicurati.

Rimane fermo l'obbligo di cui all'articolo 145 del codice di commercio.

Gli assicuratori non potranno in alcun modo invocare le disposizioni di questa legge per annullare o modificare i contratti in corso.

Art. 19.

Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le imprese nazionali ed estere, che esercitano in Italia le assicurazioni sulla durata della vita umana, debbono presentare all'ufficio del registro del luogo in cui ciascuna ha il suo stabilimento principale nel Regno il repertorio delle polizze di assicurazione sulla durata della vita umana, con le indicazioni di cui all'articolo 7 della legge relativa alle tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi, (testo unico approvato con regio decreto 26 gennaio 1896, n. 44) e 9 del relativo Regolamento (approvato con regio decreto 26 gennaio 1896, n. 69) per la vidimazione e la chiusura del repertorio medesimo.

Saranno ritenuti nulli e fatti in frode alla presente legge, qualunque data vi apparisca, tutti i contratti di assicurazione sulla durata della vita umana che non siano registrati nel repertorio polizze delle imprese assicuratrici, vidimato e chiuso a' termini del presente articolo.

La misura della somma assicurata con ciascun contratto in vigore all'atto della promulgazione dello presente legge non po-

*Salvo il 2.º paragrafo dell'articolo
2.º bis) per la competenza di
assicurazione le quali
ammettono la liberazione
auti ripetute delle polizze e col
riprisa dell'obbligo del paga-
mento dei premi annui*



trà essere aumentata. I contratti stipulati alla scopo di aumentare la somma precedentemente assicurata saranno ritenuti nulli e cadranno sotto le disposizioni dell'articolo 4 della presente legge.

Art. 20.

È vietato in Italia l'esercizio delle associazioni tontinarie o di ripartizione, sia nazionali che estere.

Il Ministro di agricoltura, industria e commercio provvederà, entro un mese dalla promulgazione della presente legge, a norma della legge 26 febbraio 1902, n. 9, alla nomina di un commissario regio per ciascuna associazione nazionale od estera, il quale procederà allo accertamento della situazione patrimoniale e alla determinazione dei diritti dei singoli soci. *per la quale questo è un punto importante per l'uso di risulta.*

Il commissario assume l'amministrazione dell'associazione con tutti i poteri dei liquidatori delle società di commercio.

Le forme ed i modi della gestione straordinaria saranno determinati dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Art. 21.

È ammesso per i soci delle imprese tontinarie o di ripartizione nazionali il diritto al recesso, che può essere esercitato entro un mese dalla data del regio decreto, che istituisce la gestione straordinaria.

I soci che entro il detto termine non avranno espressa la volontà del recesso si intenderanno, se operai, iscritti alla Cassa nazionale di previdenza, se non operai si considereranno assicurati per un contratto di rendita vitalizia presso l'Istituto nazionale di assicurazioni.

Le operazioni di riparto fra la Cassa nazionale di previdenza e l'Istituto nazionale di assicurazioni, saranno dal commissario, di cui all'articolo precedente, compiute con l'assistenza di un delegato per ciascuno dei due Istituti.

Art. 22.

I soci delle imprese tontinarie o di ripartizione nazionali che in virtù della presente legge sono iscritti presso la Cassa nazionale di previdenza e quelli che saranno assicurati presso l'Istituto nazionale, continueranno nei versamenti, a cui erano obbligati verso le associazioni alle quali appartenevano, salva in loro la facoltà di aumentare i con-

*... della Parte della
pubblicazione sulla
ragione dell'istituto
e sul proprio degli
avvenimenti della quale
prevediamo ai soci -
tr
giudiziosi
tr*

tributi, osservando le norme che all'uopo saranno stabilite nel regolamento.

I soci delle imprese tontinarie iscritti o assicurati come sopra saranno accreditati presso la Cassa nazionale di previdenza o presso l'Istituto nazionale di assicurazioni, sotto forma di versamenti unici anticipati per costituzione di rendite vitalizie, delle quote che ad essi potranno spettare sul patrimonio delle associazioni cui appartengono.

Art. 23.

I provvedimenti del Ministero, menzionati nel presente titolo, potranno essere esclusivamente impugnati con ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, a norma dell'articolo 22 della legge sul Consiglio di Stato, testo unico, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 638, senza che possa esserne sospesa l'esecuzione.

Disposizioni generali.

Art. 24.

Il Ministro di agricoltura, industria e commercio presenterà, entro due anni della entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge per la riforma della Cassa nazionale di previdenza.

Art. 25.

Il regolamento per l'esecuzione della presente legge, approvato con decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri, deve essere pubblicato entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.